CAMERA DEI DEPUTATI N. 3308-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **CERUTI CARLO**, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 luglio 1966 (*Stampato n. 1519*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO
(PASTORE)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera l'11 luglio 1966

—

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970

Presentata alla Presidenza il 10 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! - - 1. – Il disegno di legge concernente « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970 », comunemente noto sotto il nome di Piano verde n. 2, già approvato dall'altro ramo del Parlamento ed ora sottoposto al nostro esame, si propone essenzialmente di secondare le fondamentali tendenze della nostra agricoltura e di contribuire efficacemente a rispondere alle inderogabili esigenze di progresso economico e sociale delle nostre campagne.

L'impetuoso sviluppo economico del Paese – particolarmente intenso nel quinquennio

1958-1962, meno nel triennio 1963-65 per effetto della sfavorevole congiuntura – ha radicalmente mutato la nostra struttura economica e sociale: ad un'economia prevalentemente agricola è subentrata un'economia a fase prevalentemente industriale e terziaria. Questo tipo di sviluppo ed il ritmo ed il modo particolari con cui si è realizzato, hanno avuto notevoli ripercussioni nelle nostre contrade agricole, determinando una profonda trasformazione strutturale dell'agricoltura e ponendo problemi nuovi. L'antico squilibrio tra popolazione e risorse, che unitamente alle politiche protezionistiche ed autarchiche, aveva impedito un adeguamento ed un rinnovamento delle strutture aziendali e produttive, si è sensibilmente attenuato per effetto del massiccio esodo rurale che, in misura differenziata, ha interessato quasi tutte le zone. È stato rilevato che il fenomeno ha avuto dimensioni più ampie nelle regioni agricole nord-occidentali, più vicine alle zone industriali, ma ha anche largamente investito l'appennino tosco-emiliano e le regioni meridionali. La percentuale della popolazione agricola sulla popolazione attiva è così scesa dal 41 per cento del 1951 al 25-26 per cento di oggi, in cifra assoluta gli addetti all'agricoltura si sono ridotti di circa 3 milioni di unità.

Trattasi quindi di un fenomeno imponente che è stato giudicato in vario modo e che ha indubbiamente avuto aspetti positivi e negativi.

Positive vanno considerate la complessiva riduzione della preesistente, eccessiva pressione demografica sulle campagne e la nuova posizione conseguita dal lavoro agricolo, liberatosi dall'antico stato di inferiorità e di grave soggezione agli altri fattori produttivi per la mancanza di alternative e per la concorrenza tra gli stessi lavoratori. I livelli salariali ed i redditi agricoli individuali sono quindi migliorati. Positivo è altresì il fatto che il nuovo equilibrio tra terra e uomo consente di avviare quei processi di ristrutturazione agricola, di riconversioni colturali, di diffusione della meccanizzazione che, in molti territori, l'elevato carico demografico impediva ed ostacolava.

Non si può tuttavia negare che, per il ritmo disordinato con cui si è svolto, per i settori e le zone agricole investiti, per il sesso e l'età dei protagonisti, l'esodo rurale ha assunto alcuni aspetti patologici che hanno avuto riflessi negativi su alcune contrade agricole.

Esso ha relativamente interessato più le zone suscettibili di maggiore sviluppo agricolo e meno le zone povere, più le classi giovani e maschili e meno quelle anziane e femminili, dando luogo a processi di invecchiamento e di femminilizzazione delle forze agricole.

È quindi innegabile che l'agricoltura ha in parte perduto e tende a perdere le energie giovani e più valide. Ciò trae origine da cause di ordine economico, sociale e psicologico. Trattasi peraltro di una tendenza destinata a non arrestarsi almeno nel prossimo futuro malgrado che la congiuntura avversa di questi anni abbia provocato un certo riflusso di lavoratori nelle campagne.

L'esperienza dei Paesi industrializzati che hanno attraversato la fase di sviluppo prima di noi, conferma la validità di questa previsione. D'altronde, fenomeni di esodo rurale si riscontrano nei Paesi in via di sviluppo così come non mancano anche in Paesi dell'Europa settentrionale ad economia agricola progredita, quali, ad esempio, la Danimarca o in Paesi ad economia pianificata, come, ad esempio, la Polonia.

La realtà è che il richiamo della città, dell'industria, esercita oggi un po' ovunque un irresistibile fascino su numerosi strati rurali, mentre le campagne, con l'introduzione delle nuove tecnologie, tendono ad impiegare un numero decrescente di unità lavorative. La agricoltura, sollecitata dalle leggi dell'economia moderna e sospinta ad adeguarsi al dinamismo degli altri settori produttivi, ha bisogno di elevare la sua produttività realizzando una maggiore quantità di prodotto per unità lavorativa, accrescendo cioè il volume globale ed unitario di produzione e di reddito con un minor impiego di unità di lavoro.

Per soddisfare tale bisogno il progetto di programma di sviluppo economico del nostro Paese per il prossimo quinquennio, prevede infatti un ulteriore trasferimento di circa 600 mila lavoratori agricoli in settori extragricoli.

In realtà il mutato rapporto tra popolazione e risorse, determinato dall'esodo di questi anni, non tocca in misura equilibrata i vari territori. L'attuale percentuale di popolazione agricola – ancora nel complesso alta rispetto alle possibilità di sviluppo del settore e rispetto a quella degli altri Paesi europei ed extra-europei ad agricoltura progredita – è il risultato medio di situazioni disparate comprendenti anche la persistenza di oltre il 45 per cento di addetti agricoli nelle regioni meridionali. È quindi incontestabile la esigenza di un riequilibramento della distribuzione demografica, territoriale e settoriale.

Ma la prospettiva di un ulteriore esodo agricolo, specialmente di forze giovani, sem-

bra contraddire le esigenze di sviluppo agricolo. Non vi è dubbio che il rinnovamento, il progresso, l'avvenire della nostra agricoltura non possono essere garantiti dai vecchi e dalle donne, ma richiedono l'impiego di valide energie fisiche che possono offrire i giovani e gli uomini maturi. È perciò necessario che al settore agricolo siano assicurati le forze di lavoro ed il numero di imprenditori sufficienti ed idonei a promuovere e realizzare il suo progresso.

2. — Non si è in grado di conoscere con precisione di dati le evoluzioni delle aziende agricole nel loro numero e dimensioni e nelle relative forme di conduzione; ma sulla base delle superfici oggetto di trasferimento agevolato si ha ragione di ritenere come scarsamente significativa la dinamica fondiaria di questi ultimi 20 anni.

A parte i trasferimenti avvenuti per opera della riforma pari a 700 mila ettari, le superfici trasferite con agevolazioni dal 1948 sono state pari a 1,513 milioni di ettari; mentre dal 1961 i trasferimenti agevolati sono stati pari a 373 mila ettari. Per quanto riguarda la provenienza dei terreni oggetto di compra-vendita si nota l'accentuarsi della vendita dei terreni facenti parte di piccole aziende, mentre va riducendosi quella di terreni provenienti da medie e grandi aziende.

Si riducono conseguentemente le superfici condotte a mezzadria e piccolo affitto: questa ultima manifestazione non è tanto, però, il risultato di una trasformazione dei mezzadri in proprietari diretto-coltivatori, quanto dell'abbandono della terra da parte dei coloni.

Come si può rilevare dal quadro sottoriportato l'Italia è l'unico dei Paesi della C.E.E. ove rilevanti sono le situazioni di polverizzazione terriera.

Ripartizione percentuale della superficie agraria dei Paesi della C.E.E. sulla base delle dimensioni aziendali.

	Superficie agraria coperta da aziende fino a 5 ha e oltre 100 ha	Superficie agraria coperta da aziende da oltre 5 ha e fino a 100 ha
	—	—
Olanda	11%	89%
Francia	15%	85%
Germania	16%	84%
Belgio	18%	82%
Italia	48%	52%

La propensione agli investimenti nell'agricoltura è aumentata negli ultimi anni, anche per l'effetto di stimolo degli interventi propulsivi o di agevolazione dello Stato.

Si hanno dati parziali circa la dinamica degli investimenti nel settore; pur tuttavia appaiono apprezzabilmente significativi. I contributi dello Stato, nelle varie forme incentivanti i miglioramenti fondiari, la meccanizzazione, gli acquisti di terre e gli impianti cooperativi, hanno provocato investimenti, nel quinquennio 1959-1964, per oltre 800 miliardi; ma le richieste di intervento degli operatori, per investimenti programmati nello stesso periodo, sono state dell'ordine di 2 mila miliardi.

Le operazioni di credito agrario per miglioramento sono passate dagli 11 miliardi del 1952 agli 80 miliardi del 1964 ed in indici di valori assoluti da 100 a 677. Le operazioni di credito agrario di esercizio nello stesso arco di tempo sono passate da 97 miliardi a 420 miliardi ed in indici di valori assoluti da 100 a 430.

Sempre nel periodo 1952-1964 la meccanizzazione in agricoltura è passata da circa 200 mila a circa un milione di macchine e la potenza del parco in cavalli vapore è passata da 3,307 milioni a 18,489 milioni.

Più complessa si presenta la valutazione della dinamica dei capitali zootecnici.

Dal 1950 al 1963 i bovini sono passati da 8,3 milioni a 9,2 milioni; gli equini da 1,9 milioni a 1,1 milioni; i suini da 4 milioni a 4,7 milioni; gli ovini da 10,3 milioni a 7,8 milioni e i caprini da 2,5 milioni a 1,3 milioni.

L'impiego dei fertilizzanti ha registrato notevoli incrementi nell'arco di tempo considerato: il loro impiego è passato da 4,8 milioni a 8,5 milioni quintali.

Altresì di rilievo è stato il processo di riconversione degli ordinamenti colturali della nostra agricoltura. Nell'ultimo decennio ad una riduzione della superficie destinata a cereali e leguminose da granella corrisponde il mantenimento delle estensioni colturali delle piante industriali ed un notevole incremento della superficie destinata agli ortaggi e foraggere avvicendate, alla vite, olivo, agrumi e frutta. Nella composizione per valore a prezzi correnti della produzione lorda vendibile i cereali sono passati dal 24,5 per cento al 16,4 per cento; i prodotti orticoli dall'8,3 per cento al 14,3 per cento; i prodotti delle colture arboree dal 22 per cento al 29 per cento; i prodotti zootecnici dal 29,6 per cento al 34,1 per cento.

Pur perdurando il tradizionale scarso potere contrattuale degli agricoltori, il ritmo di accrescimento dei prezzi dei prodotti agricoli ha avuto una certa evoluzione soprattutto negli ultimi anni. Fino al 1963 i prezzi dei prodotti agricoli sono aumentati in misura inferiore all'aumento medio generale dei prezzi; successivamente sono aumentati in misura più accentuata, anche se diversificata per le diverse produzioni. Hanno influito gli interventi dello Stato per la stabilizzazione dei prezzi, l'applicazione dei regolamenti comunitari e la tendenza al rialzo dei prezzi di alcuni prodotti sui mercati internazionali.

Il rapporto tra produzione commerciata ed autoconsumo secondo i dati forniti per il 1964 dalla Banca d'Italia sarebbe da 4 a 1: l'80 per cento della produzione lorda vendibile, per un ammontare di 3.460 miliardi, è stata commerciata ed il 20 per cento circa, per un valore di 1.071 miliardi, destinata all'autoconsumo. Infine si precisa che la domanda globale di prodotti alimentari per il 1964 è stata pari a 9.134 miliardi. Una nota non favorevole, per quanto concerne le importazioni, è data dalla bilancia agricolo-alimentare che, dopo un periodo in cui sembrava avviata verso un deciso miglioramento, ha ripreso a declinare. Infatti da uno sbilancio (differenza tra importazioni ed esportazioni) di 531 miliardi nel 1963 si era passato a 484 miliardi nel 1964 per poi risalire ai 573 miliardi nel 1965.

La scarsa produttività del settore agricolo rispetto agli altri settori economici non è sostanzialmente mutata nel periodo 1951-64 nonostante il forte esodo di lavoratori dell'agricoltura. Il reddito agricolo è pari a circa il 16 per cento di quello nazionale, mentre le forze di lavoro agricole, rappresentano il 25-26 per cento del totale. Il prodotto per unità di lavoro nei tre settori al 1951 e al 1963 – in base alle fonti I.S.T.A.T. – è stato il seguente:

	1951	1963
Agricoltura	274.000	568.000
Industria	531.000	1.054.000
Servizi	525.000	764.000
Complesso	409.000	832.000

Una conferma del persistente divario di reddito tra settori produttivi l'abbiamo nella distribuzone territoriale del reddito nazionale *pro-capite* a prezzi correnti fornita da *Moneta e Credito 1965* in base alla quale le zone ad elevato sviluppo industriale hanno un reddito medio *pro-capite* tre volte superiore a quello di zone prevalentemente agricole ed oltre il doppio di regioni come la Sicilia, la Puglia e la Campania.

Ben più precaria si presenta la situazione per i lavoratori agricoli dipendenti. In base alle fonti I.S.T.A.T. i rapporti di reddito per occupato dipendente (comprensivo del salario direttivo e degli oneri connessi) al 1951 e al 1963 risultavano i seguenti:

ANNI	AGRICOLTURA		INDUSTRIA		COMPLESSO	
	Assoluto	Indice	Assoluto	Indice	Assoluto	Indice
1951.	171.000	100	339.000	100	327.000	100
1963.	342.000	200	860.000	253	746.000	228

Come si vede i rapporti presentano un peggioramento per i lavoratori agricoli dipendenti.

Ai fini di meglio qualificare la situazione reddituale del settore agricolo in una valutazione che inquadri anche la situazione sociale è opportuno rilevare:

le condizioni mutualistiche e previdenziali sono ad un livello più basso degli altri settori economici;

l'intervento pubblico per l'addestramento professionale delle forze di lavoro agricolo è sempre stato ed è estremamente irrilevante; mentre pressoché inesistente si è finora dimostrato l'impegno dell'iniziativa privata;

al 31 dicembre 1964 risultavano attuati interventi pubblici (contributi o facilitazioni di mutui) per circa 85 miliardi per migliorare o costruire circa 45.000 case di abitazione (1,8 milioni in media per abitazione) di coltivatori, mezzadri, coloni, e dipendenti.

Al 31 dicembre 1965 il Comitato di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti ha programmato 16.592 abitazioni per un importo globale di circa 86 miliardi. Gli alloggi in corso di costruzione o già ultimati ed assegnati risultano 13.461.

3. — Oltre a quelli già indicati, altro importante fattore depressivo della situazione agricola è indubbiamente rappresentato dalla arretratezza e dalla insufficienza delle strutture extraziendali e mercantili e dalla posizione di debolezza contrattuale nella quale si trovano quasi tutte le imprese agricole. È noto lo stato di atomismo e di isolamento in cui operano numerosi imprenditori agricoli, privi di notizie sul mercato e spesso ad un basso livello di preparazione culturale e professionale.

È altresì noto che l'offerta dei prodotti agricoli è fortemente polverizzata e si concentra in alcuni periodi stagionali, mentre la domanda si presenta scarsamente elastica rispetto agli incrementi di reddito. La irregolare distribuzione, la polverizzazione e frammentazione della offerta, connesse al fatto della presenza di una miriade di piccole aziende, determinano pericolose oscillazioni dei prezzi e ricorrenti crisi dei vari settori. Ad aggravare questi fenomeni concorrono le manovre speculative di categorie economiche extragricole, protagoniste dei processi di lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti agricoli. Pertanto frequenti sono i casi di squilibrio tra domanda ed offerta ed i prezzi alla produzione non sono determinati dal regolare libero gioco del mercato, ma subiscono strozzature e fluttuazioni nei vari periodi dell'anno, con punte più basse nel periodo della raccolta dei prodotti.

Gli imprenditori agricoli sono, quindi, generalmente estranei ai processi di trasformazione e di distribuzione dei loro prodotti, dando luogo alla presenza di fenomeni di intermediazione che appesantiscono i costi di produzione e soprattutto quelli di distribuzione.

Contribuisce inoltre a mantenere basso il livello di reddito agricolo la presenza di molti terreni marginali, la cui area si è estesa quindi in questi anni in relazione all'incremento dei costi dei fattori produttivi e soprattutto del lavoro.

Sussistono infatti ancora larghe zone cerealicole, particolarmente della collina e della montagna del Mezzogiorno, con rese unitarie molto basse, mentre altre zone del centro-nord non hanno subito un adeguato processo di conversione colturale.

Se esistono queste deficienze e difficoltà, non si può d'altra parte sottovalutare l'essenziale ed insostituibile funzione che l'agricoltura esplica per lo sviluppo del Paese. L'agricoltura serve:

1) ad assicurare la base alimentare al Paese;

2) quale serbatoio di mano d'opera per consentire lo sviluppo dell'industria e dei servizi.

Non si può inoltre dimenticare il ruolo insostituibile degli agricoltori per un sano e solido sviluppo economico del Paese.

In realtà il dislivello di reddito agricolo rispetto a quello degli altri settori economici è un fenomeno non solo italiano, ma comune alla maggior parte dei Paesi del mondo, tranne il Canadà e l'Australia. Il reddito *pro capite* più alto si realizza infatti là dove lo sviluppo industriale è più accentuato, mentre quello più basso con conseguente basso livello di vita può constatarsi nei Paesi sottosviluppati, come, per esempio, l'India, dove l'agricoltura rappresenta ancora la parte preponderante del reddito nazionale e dove gli addetti all'agricoltura sono ancora la quasi totalità della popolazione attiva.

4. — Questa è, a grandi linee, la realtà dell'agricoltura italiana come si presenta in un momento della vita politica del Paese nel quale la programmazione emerge in sede di impegno politico. Programmare, in agricoltura, significa superare le antiche contraddizioni di una società rurale che fino ad oggi ha dibattuto i motivi profondi della propria crisi senza porsi in termini globali e nel quadro generale dello sviluppo del Paese le esigenze della propria evoluzione e contestualmente, senza affrontare adeguatamente il problema del metodo.

La storia della crisi dell'agricoltura italiana è la storia delle contrapposte posizioni massimalistiche e rivendicazionistiche da un lato, nella illusione di porre rimedio alla crisi con l'abolizione della rendita fondiaria, e delle posizioni settoriali e corporative dall'altro, patrocinanti la negazione di ogni tentativo contrario al rafforzamento della rendita. Nella realtà, all'una e all'altra delle forze contrapposte difettò la capacità di porsi il problema dello sviluppo produttivo dell'agricoltura e del ruolo che all'agricoltura potesse assegnarsi nella prospettiva di una politica nazionale di sviluppo. Peraltro, questa capacità di porsi al di sopra della tradizionale contrapposizione

dialettica, seppure fu presente come intuizione di fondo, non trovò occasione di manifestarsi neppure da parte delle forze politiche che tuttavia erano portatrici nel loro programma di una linea di superamento, sul piano sociale e della realtà economica, della crisi agricola.

Ma, nell'ingrato ruolo di mediazione tra la spinta massimalistica e le posizioni conservatrici, ogni iniziativa politica che non affermasse nel codice dell'azione pubblica una considerazione della questione agraria a livello e nell'ambito di uno sviluppo globale, era fatalmente destinata a non portare effetti positivi e duraturi. Fu così che, nel periodo successivo alla guerra, alle iniziative per la riforma dei patti agrari fu opposto in concreto il regime del blocco delle disdette, alla iniziativa generale per l'esproprio di tutte le proprietà oltre i 100 ettari fu opposta la riforma stralcio. Giudicate sul metro della logica rivendicazionistica, queste soluzioni non potevano che apparire insufficienti. Ma anche in rapporto al programma originario delle forze politiche che lo condussero a realizzazione, non potevano non rilevarsi la parzialità e la settorialità dei provvedimenti che si venivano adottando.

Si colloca in questo contesto storico della crisi dell'agricoltura la proposizione odierna di una programmazione agricola innestata nel metodo di una generale politica di piano. È, finalmente, l'affermazione di una impostazione moderna di un problema antico, venuto a scadenza nel nostro Paese in notevole ritardo rispetto alle evoluzioni economiche da tempo in atto nell'Occidente europeo; è lo stacco irreversibile dai massimalismi e dai ruralismi che hanno condizionato il processo di trasformazione in una agricoltura rimasta ancora in parte ancorata a strutture arretrate, avulsa da una evoluzione industriale che ha già iniziato a rovesciare la gerarchia dei valori sui quali era fino a qualche tempo fa ordinata la nostra società civile, in cui la struttura agricola costituiva il fondamento del sistema economico, produttivo e sociale.

Le riforme di struttura da realizzarsi non possono quindi avere né riferimenti massimalistici, né preconcette negazioni. Sono le esigenze competitive dell'agricoltura moderna che impongono di uscire da antiche strettoie, che reclamano la generalizzazione di una impresa di tipo nuovo.

5. — Pertanto il problema dello sviluppo agricolo oggi in Italia non si presenta più con gli aspetti tradizionali; l'agricoltura deve essere innanzitutto in grado di poter assicurare a coloro che vi si dedicano un reddito di lavoro e di capitali pressoché pari a quello conseguibile negli altri settori di attività.

È questa un'esigenza che emerge in maniera decisa dallo sviluppo economico, che offre al lavoro agricolo possibilità alternative, dal progresso tecnologico e dal crescente ampliamento dei mercati interni ed internazionali, connesso soprattutto alla politica d'integrazione economica europea. Trattasi di un'esigenza che dev'essere soddisfatta nel quadro delle nuove tendenze dell'agricoltura.

Vi è anzitutto da osservare che l'espansione industriale, l'esodo rurale e l'incessante progresso tecnologico hanno mutato e continueranno a mutare la posizione dei fattori della produzione agricola a favore del lavoro e dei capitali fondiario-agrari.

La produzione agricola, prima condizionata quasi esclusivamente dalla capacità produttiva naturale della terra, oggi dipende sempre più dalle trasformazioni effettuate e cioè dai dissodamenti, dalla sistemazione dei terreni, dalle strade, dalle opere irrigue, dagli impianti arborei ed arbustivi. Inoltre, essa si realizza con l'impiego di macchine idonee ad effettuare determinati tipi di lavorazione, adeguati trattamenti anticrittogamici, certe forme di raccolta, la trasformazione dei prodotti, nonché con l'allevamento di un certo tipo di bestiame che consente la trasformazione economica della produzione foraggera.

È evidente che la produzione agricola nell'azienda moderna si realizza e sempre più si realizzerà in rapporto ai capitali di investimento immessi nella terra, ai capitali di esercizio che si riesce a mobilitare ed in relazione al tipo di lavoro che si riesce ad organizzare.

Analogamente a quanto è accaduto nel settore dell'industria, dove, per accrescere la produttività del lavoro e dei capitali, si è proceduto nel tempo ad allargare il rapporto tra capitale e lavoro, anche in agricoltura si tende a tale allargamento.

L'ampiezza dell'azienda va quindi commisurata al rapporto tra capitali ed unità di lavoro. Non si tratta più di adeguare la superficie all'unità di lavoro: disporre cioè di 4, 8, 20 ettari per unità di lavoro. La nuova esigenza è rappresentata invece dalla disponibilità di capitali che, manovrati e gestiti dall'uomo, devono assicurare, oltre al reddito dei capitali stessi, un elevato compenso del lavoro organizzativo e manuale.

Così ad un coltivatore di fiori sotto serra basterà mezzo ettaro di terra su cui risultano

investiti 25 milioni di lire per dare luogo ad un'azienda agraria altamente economica e redditizia, perché l'uomo, nel prestare il delicato lavoro alla cura delle piante di fiori sotto serra, è circondato da almeno 10 milioni di capitali per unità di lavoro. In una zona a vigneto per uva da tavola o agrumeto o pereto, l'investimento fondiario e le macchine necessarie per tutte le operazioni colturali, rappresentano una massa di capitali notevole.

In ambienti dove non è possibile impiegare molti capitali di investimento, come in alcune zone cerealicole, occorrerà raggiungere lo scopo intensificando l'uso delle macchine ed allargando la superficie di terra. In questi casi, evidentemente, le dimensioni dell'azienda devono essere superiori a quelle delle zone intensive, proprio perché i maggiori capitali devono venire dall'immissione delle macchine e del bestiame.

6. — Altra tendenza fondamentale, comune a tutte le agricolture, è quella di trasferire l'attività agricola nelle zone più favorite, dotate di risorse naturali, soprattutto di risorse idriche. Degna di rilievo è altresì la tendenza alla vocazione colturale naturale ed economica dell'ambiente agricolo.

Il rispetto di questa vocazione costituisce elemento pregiudiziale per la riduzione dei costi di produzione. Si coltiva ancora troppo grano o granoturco su certe colline meridionali, che andrebbero destinate al pascolo o al bosco; troppa vite in certe pianure della Valle Padana invece del granoturco o delle foraggere, utili allo sviluppo di una zootecnia moderna. Invero in alcuni territori, in particolare nel Mezzogiorno, la vocazione colturale naturale può essere sensibilmente modificata con il ricorso all'irrigazione; anzi, per alcune zone del Mezzogiorno, non si può parlare di agricoltura nuova senza la disponibilità di acqua, che resta fattore limitante di alcune coltivazioni. Nelle pianure meridionali, con l'irrigazione, al posto del grano si possono sviluppare le bietole da zucchero, gli ortaggi e le varie colture arboree.

Vi è infine da tener presente la tendenza allo sviluppo di determinati tipi d'impresa. L'evoluzione economica, sociale ed umana del mondo agricolo italiano indica che i tipi di impresa destinati ad affermarsi e svilupparsi sono fondamentalmente due:

1) l'impresa diretto-coltivatrice a carattere familiare, di dimensioni economiche adatte;

2) l'impresa capitalistica, con salariati, gestita da elementi professionalmente impegnati nell'esercizio agricolo e rispettosa delle esigenze di lavoro.

Lo sviluppo industriale negli ambienti rurali può favorire anche la formazione di un importante numero di aziende *part-time*, cioè a tempo limitato, gestite da famiglie i cui membri traggono i loro redditi in larga parte da attività industriali.

Vanno quindi considerati superati i tipi di impresa retti da proprietà assenteiste e comunque inidonei ad affrontare il mercato.

7. — Per raggiungere l'obiettivo del miglioramento dei redditi agricoli e quindi le finalità previste dal Capitolo XIV del Piano quinquennale di sviluppo è necessario seguire quattro tipi fondamentali di politica agraria:

1) politica delle strutture;

2) politica di sviluppo produttivistico;

3) politica di mercato;

4) politica di sviluppo sociale ed umano.

Nel quadro di queste politiche riveste importanza l'esigenza di elevare al massimo la produttività del lavoro, intendendo per produttività la quantità di prodotti agricoli realizzabili per ogni unità di lavoro impiegato.

A tale fine occorre individuare nuove tecniche colturali, nuovi *cultivar*, nuove formule di concimazione, nuovi mezzi antiparassitari, capaci di elevare le produzioni unitarie delle singole colture a parità di lavoro impiegato e di superficie coltivata. Occorre che il mondo scientifico e tecnologico si applichi a nuove ricerche, e a sperimentazioni adeguate, per individuare nuove vie da percorrere nella coltivazione delle piante e dell'allevamento del bestiame. È necessario altresì che aumenti la massa dei capitali disponibili intorno alle unità di lavoro; occorrono più macchine, in modo che l'uomo, anziché guidare la coppia di buoi o il mulo con l'aratro che hanno un valore massimo di alcune centinaia di migliaia di lire, possa guidare un trattore e le altre macchine operatrici, per un ordine di grandezza di alcuni milioni di lire.

Al processo di addensamento dei capitali intorno alle unità di lavoro contribuisce sensibilmente la trasformazione delle terre da asciutte in irrigue. Allorché si costruisce una diga con i canali adduttori, la rete di distribuzione e gli impianti di irrigazione a pioggia, si effettua un addensamento di capitali che produrrà effetti positivi sulle colture irrigue, suscettibili di produzioni tali non solo da compensare il capitale investito per l'adduzione dell'acqua, ma da remunerare adeguatamente la mano d'opera impiegata.

Analogo addensamento di capitali si realizza nell'impianto di fruttiferi, di vigneti per uva da vino e da tavola, nella sistemazione dei terreni, e via di seguito.

Per elevare la produttività del lavoro, è altresì necessario porre il lavoratore in particolari condizioni. Le nuove tecniche colturali, l'uso dei concimi, di antiparassitari, di nuove varietà, richiedono una particolare qualificazione dei lavoratori dediti all'agricoltura. È perciò indispensabile una formazione professionale del lavoratore il quale non deve essere più considerato semplice prestatore di forza fisica, ma prestatore di un lavoro altamente qualificato. In agricoltura ciò continua ad avere importanza sempre rilevante: il rendimento del lavoro varia moltissimo a seconda che sia interessato alla produzione o meno.

Nell'economia moderna si sviluppa la tendenza verso l'organizzazione di grandi imprese e di grandi aziende nelle quali i lavoratori risultano compensati con salari più o meno elevati. Secondo alcune opinioni, anche in agricoltura dovrebbe favorirsi l'organizzazione di imprese e aziende di grandi dimensioni (*facendas* brasiliane o *sovkoz* o *kolkoz* russi) perché anche l'agricoltura deve diventare una impresa a carattere industriale nella quale la maggiore produttività del lavoro viene conseguita con l'allargamento del rapporto capitale-mano d'opera. In agricoltura invece esiste una condizione che rende completamente diverso il problema della produttività: in agricoltura, al contrario che nell'industria, si ha a che fare con cose viventi le quali nella loro fase di crescita risentono moltissimo della qualità del lavoro che ad esse viene dedicato. Un lavoratore della Fiat muove i pulsanti e aziona il tornio o quella parte della catena di montaggio, ma, una volta eseguita questa operazione, la macchina continua nel suo lavoro in modo uniforme. In agricoltura nel momento in cui si taglia un ramo o si esegue la potatura, il risultato della produzione dipende dalla capacità, dall'abilità, dall'intelligenza e dall'attenzione del lavoratore. Ciò vale per una serie di operazioni: il trattamento anticrittogamico, il trapianto delle piante, la cura del besliame, ecc.

Per queste caratteristiche della produzione agricola ancora oggi, nonostante i processi di meccanizzazione e di automazione, nonostante la validità di certi concetti dell'economia classica, si può affermare che il lavoro agricolo ha un maggior rendimento se nella figura del lavoratore si accentra anche quella dell'imprenditore e, meglio ancora, del proprietario della terra. In altri termini, per assicurare una maggiore produttività di lavoro, conviene favorire ulteriormente l'impresa a carattere familiare, cioè quell'impresa nella quale l'imprenditore esercita la professione dell'agricoltore, vive sull'azienda ed esegue con le macchine il lavoro nei campi. Può sussistere l'impresa familiare che non copre con le proprie unità di lavoro le esigenze dell'azienda e ricorre ai salariati per la conduzione del trattore, per la raccolta dei prodotti, perché il salariato che lavora in presenza dell'imprenditore ha un rendimento completamente diverso dal salariato che opera in assenza del proprietario imprenditore. Si può parlare quindi di una impresa contadina capitalista che ha certamente molte ragioni di esistere e molto da dire nello sviluppo della agricoltura, mentre difficilmente potranno avere successo le imprese di proprietari assenteisti o di imprenditori extragricoli, cioè quella gamma di categorie borghesi che per *hobby* o per diletto si illudono di effettuare un buon investimento dedicandosi alla agricoltura pur continuando ad esercitare la propria professione diversa da quella agricola.

In altri termini occorre far sì che si realizzi finalmente una agricoltura professionale, cioè una agricoltura attuata in prevalenza da persone che si dedicano esclusivamente all'attività agricola. A tale fine appaiono indispensabili due tipi di interventi, già adottati nei Paesi che ci hanno preceduto sul piano della crescita civile:

1) che le varie provvidenze dello Stato siano riservate esclusivamente a quegli agricoltori che hanno tale qualifica professionale; e cioè il contributo per impiantare un agrumeto o per l'impianto di irrigazione venga dato a coloro che siano esclusivamente agricoltori;

2) che l'acquisto della terra ai fini agricoli sia riservato a coloro i quali hanno la qualifica di lavoratori agricoli o di agricoltori. Ciò serve anche ad evitare interferenze nel mercato fondiario da parte di risparmiatori di altre categorie economiche che, non sapendo dove e come investire i guadagni propri, acquistano la terra ed alterano il mercato fondiario, così come sta avvenendo proprio in questi ultimi tempi.

Le esigenze cui oggi si trova a dover far fronte l'agricoltura possono sostanzialmente così riassumersi:

1) valorizzazione economica delle risorse naturali;

2) adeguamento delle organizzazioni aziendali e degli ordinamenti produttivi;

3) inserimento degli agricoltori, con autonoma capacità contrattuale, nei moderni circuiti di mercato.

Sul piano sociale si pone l'esigenza di infrastrutture civili, di strade, case, acqua, luce, e, soprattutto, di scuole che non devono essere inferiori a quelle delle città.

8. — Tenendo presenti le tendenze ed esigenze testé brevemente accennate, il progetto di programma quinquennale di sviluppo economico traccia le linee fondamentali dello sviluppo agricolo dirette a conseguire l'obiettivo dell'elevazione della produttività e della graduale parificazione dei redditi agricoli con quelli industriali e terziari.

A tal fine è previsto un più accelerato incremento produttivo di tre gruppi di produzione: il carneo, l'orticolo e il frutticolo. Una diminuzione dell'attuale peso relativo si dovrebbe invece avere per il gruppo dei cereali.

È altresì previsto che l'espansione produttiva assumerà caratteristiche distinte secondo le varie realtà agricole del Paese e che vengono dallo stesso progetto di programma così indicate:

« Nelle regioni dell'Italia nord-occidentale, dove l'agricoltura ha raggiunto, in linea di massima, un sufficiente grado di maturità, gli incrementi produttivi devono attendersi più da un affinamento delle tecniche che da profondi processi di riconversione Nello sviluppo produttivo di queste regioni un ruolo di particolare importanza sarà assolto dalle produzioni zootecniche, le quali già oggi concorrono per il 47 per cento alla produzione lorda vendibile ».

« Nell'Italia nord-orientale e centrale occorre distinguere tra la situazione della pianura del delta padano e quella della zona collinare dell'Appennino centrale. Il problema principale è costituito, per la prima, dall'acquisizione di nuove risorse attraverso il completamento dei grandi programmi irrigui in corso di esecuzione; per la seconda, dall'ammodernamento delle strutture, soprattutto quelle mezzadrili, e dall'adozione di indirizzi produttivi a maggiore intensità di capitale e a minore impiego di lavoro ».

« L'agricoltura del Mezzogiorno trovera invece il supporto della sua espansione soprattutto nei tre settori più congeniali a quella realtà agricola: il settore orticolo, quello frutticolo e quello viti-olivicolo. Le condizioni per garantire gli sviluppi di questi tre gruppi di produzioni sono connesse a due ordini di fattori: il rapido completamento delle aree irrigue e la messa a punto di un sistema efficiente di commercializzazione e di trasformazione industriale dei prodotti, che sia in grado di dare una base economica più sicura a produzioni così delicate, e perciò più di altre sottoposte al deperimento ».

È evidente che una agricoltura che vuole così caratterizzarsi e vuole perseguire tali linee di sviluppo, ha bisogno di capitali, di imprenditori attivi e capaci e di lavoratori qualificati. I necessari processi di estensivazione e d'intensivazione connessi alla realizzazione delle indicate linee di sviluppo produttivo ed economico dei vari territori, implicheranno l'esigenza di contrarre ulteriormente in alcune zone il numero degli operatori agricoli e di incrementarlo in altre.

Si ritiene che nel prossimo decennio la percentuale della popolazione agricola debba complessivamente stabilizzarsi intorno al 18 per cento della popolazione attiva.

9. — Tra i fini della programmazione vi è quello di eliminare progressivamente gli squilibri settoriali e territoriali ancora presenti nel nostro sistema economico. Non si deve soltanto aumentare indiscriminatamente il reddito, ma è necessario che di questo aumento beneficino zone e categorie che fino ad oggi ne sono rimaste escluse. Programmare non significa decidere tutto dall'alto; anzi, nella nostra concezione democratica, la programmazione deve nascere dal basso, dalla collaborazione degli organismi e degli enti; programmare non significa negare l'iniziativa dei singoli, bensì aiutare a camminare più in fretta, a produrre di più e a costi minori, a vendere senza essere presi per il collo.

Oggi, chi lavora in campagna, fatica il doppio e guadagna la metà rispetto a chi opera in altri settori; la programmazione per l'agricoltura deve dunque porsi l'obiettivo di una sostanziale eguaglianza della produttività con quella degli altri settori in modo che ad uguale impegno di capitali, di iniziativa imprenditoriale, di lavoro, corrispondano eguali guadagni.

Il confronto dei redditi lordi *pro capite* dei vari settori non tiene conto dei trasferimenti di reddito che sono avvenuti nel corso degli ultimi anni a vantaggio del settore agricolo attraverso i canali fiscali e previdenziali, nonché di altri fattori complementari e statisticamente non rilevabili.

Ciò non toglie che, in effetti, il divario tra l'agricoltura e gli altri settori rimanga rilevante e talora drammatico.

Il rapporto fra contributi e prestazioni previdenziali è per i lavoratori subordinati di 1 a 23,5 (cioè per ogni lira di contributo versato dalle aziende che impiegano lavoratori subordinati questi ricevono lire 23,5 di prestazioni in media); mentre per i lavoratori indipendenti ed associati, cioè coltivatori diretti e mezzadri, tale rapporto è di 1 a 6. Le prestazioni erogate nel complesso sono state nel 1965 di oltre 680 miliardi: 25 miliardi per prestazioni dell'assicurazione infortuni e malattie professionali; 420 miliardi per pensioni (208 miliardi ai lavoratori subordinati e 212 miliardi ai coltivatori diretti coloni e mezzadri); 35 miliardi per indennità disoccupazione ai lavoratori subordinati; 114 miliardi per assistenza malattie comuni (76 miliardi per i lavoratori subordinati associati; 38 miliardi per i coltivatori diretti); 1,5 miliardi per tutela maternità. 65 miliardi per assegni familiari per i soli lavoratori subordinati, 2 miliardi per assistenza orfani e 2 miliardi per prestazioni assicurative agli impiegati agricoli.

Ritornando ai problemi di sviluppo, i settori nei quali si avrà un più accelerato incremento produttivo saranno quelli della carne, degli ortaggi e della frutta, con aumenti del 4-5 per cento annuo. Una spinta a queste produzioni verrà dall'aumento della domanda interna e dalla preferenza comunitaria che sarà assicurata alle nostre produzioni ortofrutticole. L'incremento nel settore della carne potrà essere realizzato attraverso un diverso rapporto fra il prezzo del latte e della carne, del bestiame adulto con il vitellame, e attraverso una azione tendente a razionalizzare e difendere gli allevamenti anche con il tramite di una diversa politica delle importazioni.

Si prevede invece una riduzione dello 0,4 per cento delle coltivazioni cerealicole.

Come è stato già rilevato, obiettivo generale e permanente deve essere quello di produrre in ogni ambiente quello che meglio riesce. In ciò l'azione pubblica avrà fondamentali compiti di orientamento, di stimolo, di sostegno dell'iniziativa privata.

In linea generale nelle zone di pianura e di bassa collina, per la fertilità del suolo, la posizione, la vicinanza ai centri di consumo e alle grandi vie di comunicazione, dovrebbe sempre più manifestarsi la tendenza ad un accentuato processo di intensivazione agricola su basi industriali, con larghi immobilizzi fondiari e con larghi impieghi di capitali di dotazione e di conduzione. Nella collina dotata di scarsa fertilità e dove ricorrono fenomeni di siccità, dovranno instaurarsi tipi di agricoltura di carattere semiestensivo. Impossibile è comunque al riguardo una schematizzazione e il giudizio è quindi di larga approssimazione, perché la situazione della collina italiana è largamente diversa da zona a zona.

Il problema della montagna e dell'alta collina è quello del rimboschimento e del pascolo; ed è naturale che questo problema sia estremamente importante, perchè la difesa dell'agricoltura comincia dall'alto: al manto verde si devono dedicare le prime cure per la difesa del suolo.

10. — Ma, oltre a quelle di ordine produttivistico e produttivo, le esigenze del mondo agricolo vanno considerate in rapporto all'uomo protagonista di ogni vicenda economica, sociale, produttiva, politica. L'agricoltore di oggi non è più quello di ieri, chiuso nel proprio guscio: si misura col progresso, desidera la parità, uomo come gli altri uomini, cittadino come gli altri. Il vecchio detto: « Villan che Iddio ti fece, ti scrisse in una gamba: zappa, badile e vanga » non ha più senso. L'agricoltore vuole cultura per sapere interpretare i fenomeni economici e sociali, vuole cultura per poter fare le scelte appropriate, vuole cultura per poter fare acquisti e vendite oculate, vuol sapersi muovere nel mondo moderno. Onde l'importanza della scuola e della istruzione professionale.

Ma anche quelli che lasciano l'agricoltura non devono essere i paria, non devono essere gli ultimi nel mondo industriale. Fatti che sono avvenuti anche di recente e che hanno commosso l'opinione pubblica del nostro Paese rivelano lo stato di estremo disagio in cui si trova la nostra gente quando deve andare dalla campagna in città per lavorare senza alcuna qualificazione. Connesse a queste situazioni vanno considerate le questioni relative a una migliore valorizzazione del lavoro, al decentramento delle industrie, alle correlazioni fra industria e agricoltura. Sempre nell'ambito delle esigenze umane dei lavoratori agricoli devono essere idoneamente risolti i problemi che riguardano i servizi civili nelle campagne e le abitazioni. Qualche cosa è stata fatta, in questo campo, ma molto rimane ancora da fare.

11. — Naturalmente l'agricoltura è molto interessata anche a un altro problema, quello della sistemazione della finanza dei comuni. Aboliti il dazio e la imposta sul bestiame,

che non sono stati sostituiti da altri cespiti, i debiti dei comuni assommano a miliardi, e ci troviamo di fronte ad alcuni comuni di campagna che non sono in grado di far fronte neppure alle spese di personale, con conseguente, ovvia impossibilità di soddisfare altre esigenze, quali per esempio la manutenzione della viabilità comunale.

In linea con l'avvio ad un compiuto sistema di sicurezza sociale, è necessario ampliare e migliorare le prestazioni assistenziali e previdenziale del settore agricolo, ivi compresi gli assegni familiari, mentre in funzione degli obiettivi dello sviluppo agricolo va proseguita la politica degli alleggerimenti fiscali.

Di fondamentale importanza per l'agricoltura sono la politica dei trasporti e della distribuzione, nonché la riforma del credito agrario. È questo un punto sul quale ritengo necessario richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. La politica agraria – in vista di una positiva evoluzione del settore e quindi della necessità anche di una adeguata politica della distribuzione e dei trasporti – deve orientarsi su tre fondamentali direttrici: la organizzazione dei mercati, il miglioramento delle strutture, lo sviluppo produttivistico (e quindi anche l'esigenza di una opportuna riforma del credito), favorito, fra l'altro, da sempre maggiori possibilità di acquisto di mezzi tecnici, quali la produzione industriale fornisce.

Soprattutto importante è la politica dei mercati e dei prezzi, politica che deve tendere a garantire in maniera sistematica la stabilità dei prezzi a livelli proporzionati ai costi di produzione, che deve, al tempo stesso, essere orientata nella prospettiva del mercato. Non si tratta dunque di una politica di sostegno dei prezzi come difesa dei redditi di impresa, ma di una politica orientata verso gli obiettivi di mercato e che pertanto diventa intervento positivo di stimolo, di progresso e di ammodernamento.

Tale politica trova la sua strumentazione fondamentale nei regolamenti dei prezzi che si sono definiti e si vanno definendo in sede comunitaria. Le garanzie comunitarie devono avere come supporto l'organizzazione dei produttori in cooperative e associazioni, che realizzino e gestiscano gli impianti e le attrezzature necessarie a concentrare e regolare l'offerta dei prodotti agricoli nel tempo, dando inoltre ai prodotti quegli *standard* di qualità che il mercato richiede.

È necessario convincersi che non basta produrre bene, ma altresì vendere bene, in modo che il prodotto si trasformi in reddito.

Non basta solo aumentare la produttività del lavoro per aumentare il reddito, ma occorre conseguire una migliore distribuzione del valore complessivo della produzione. Bisogna fare in modo cioè che parte di quel valore aggiunto che si forma nel passaggio dei prodotti dall'azienda al consumo venga attribuito all'agricoltura e non ai settori distributivi. È necessaria quindi una serie di interventi capaci di aumentare il potere contrattuale dei produttori agricoli i quali devono poter disporre di sufficienti e moderne attrezzature di conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Finora l'agricoltura ha subìto due volte dall'esterno la formazione dei prezzi, sia nell'acquisto dei beni strumentali (macchine, concimi, ecc.), sia nella vendita dei prodotti dell'azienda.

Una moderna organizzazione di associazioni e di cooperative, capace di regolare i rapporti con i fornitori dei beni strumentali e con gli acquirenti dei prodotti, servirebbe a contenere i costi dei mezzi tecnici e ad assicurare ai prodotti prezzi che non siano inferiori ai costi di produzione. Ma una tale organizzazione della produzione deve oggi tener conto anche del fatto che alcuni grandi organismi industriali vanno realizzando un particolare tipo di integrazione verticale. Essi creano un circuito che dai supermercati passa ai grandissimi complessi di industrie alimentari, giunge alle aziende agricole che vengono legate alle industrie da contratti di coltivazione per vaste superfici, quando non giunge anche all'acquisto e alla conduzione diretta della terra a mezzo di salariati.

12. — Dopo le considerazioni svolte in precedenza, mi pare ora opportuno accennare al ruolo della programmazione per l'agricoltura a livello regionale e zonale.

La programmazione nazionale costituisce l'insieme delle scelte fondamentali a livello politico; la programmazione regionale è il realizzarsi concreto delle scelte fondamentali calate nell'ambiente proprio della regione. A livello regionale, la linea programmatica non ha un contenuto autonomo, ma è l'insieme delle specificazioni nelle quali si articola la linea nazionale di fronte alla problematica locale. Tra la programmazione regionale e l'applicazione pratica della programmazione stessa, si colloca il livello zonale. Se la linea regionale è in primo tempo la specificazione qualitativa, con riferimento all'ambiente, delle scelte eseguite su base nazionale, quella zonale è la sede in cui hanno luogo le determi-

nazioni quantitative. È necessario rilevare che la linea programmatica viene fatta in un sistema economico in movimento. È necessario altresì distinguere fra azioni a lungo termine e azioni a breve termine. Le prime sono soprattutto quelle volte alla modificazione delle strutture della produzione e del mercato, mentre le seconde sono quelle volte alla realizzazione dei prodotti, attraverso interventi sulla fase di trasformazione e commercializzazione dei medesimi, nonché alla migliore utilizzazione dei mezzi produttivi necessari alle aziende agrarie.

Il piano non può essere concepito come una semplice aggregazione di piani settoriali, ma al contrario deve essere considerato come ricerca simultanea di soluzioni coerenti rispetto agli obiettivi generali che si perseguono.

C'è da osservare al riguardo che mentre le soluzioni da adottare per il settore agricolo dipendono dalle risorse naturali esistenti, che sono sostanzialmente fisse, gli interventi e le soluzioni per il settore secondario e terziario sono in parte condizionati alle scelte che è necessario adottare per il settore agricolo. Ciò non vuol dire che l'agricoltura sia il fattore strategico dello sviluppo, ma vuol soltanto significare che l'industria deve anche tener conto delle esigenze di crescita del settore agricolo.

In altri termini, l'agricoltura non deve essere considerata la cenerentola dello sviluppo economico proprio ai fini di un armonico sviluppo del sistema economico stesso che intenda valorizzare tutte le risorse disponibili. Il ruolo che è necessario assegnare all'agricoltura nella formulazione del Piano non dipende soltanto dalla rigidità delle risorse, ma deriva dal fatto che l'incremento del reddito agricolo è sostanzialmente condizionato dall'incremento della produttività e non già, come per altri settori, da quello della occupazione.

Nelle regioni ove esiste una solida struttura industriale, appare logico assumere in prima approssimazione i dati forniti dagli altri settori. Dove però l'agricoltura è la branca più importante, si deve procedere in senso contrario. Indubbiamente per l'agricoltura la programmazione economica pone problemi particolari: la notevole rigidità che presentano certe strutture produttive, le peculiari caratteristiche che assume la dinamica dei prezzi agricoli, le limitate possibilità che molti produttori hanno di nuovi finanziamenti, la insufficiente preparazione tecnica, la notevole disformità delle situazioni aziendali, sono alcuni dei fattori che spiegano l'incapacità del settore di realizzare quello sviluppo che sarebbe necessario.

Il piano economico per l'agricoltura deve soprattutto contenere indicazioni circa la gamma degli ordinamenti colturali che possono essere efficacemente realizzati in sede regionale, circa le caratteristiche che devono assumere le imprese agricole (dimensione e livello tecnologico) e circa gli interventi sul piano del mercato. Naturalmente, queste indicazioni saranno viste contemporaneamente.

Il piano per l'agricoltura deve pertanto indicare:

1) il volume delle produzioni ottenibili dalle coltivazioni erbacee, dagli allevamenti e dai primi processi di trasformazione;

2) il volume degli investimenti necessari per effettuare la ristrutturazione e la loro redditività;

3) i tempi in cui si rende necessario effettuare gli investimenti sopra ricordati;

4) le indicazioni delle unità lavorative che nell'ambito temporale del piano l'agricoltura metterà a disposizione degli altri settori;

5) la situazione delle unità lavorative rimaste nel settore;

6) lo sviluppo del reddito dei lavoratori.

Caratteristica fondamentale del piano regionale deve essere una notevole flessibilità (come del resto vanno valutati criticamente e non definitivamente gli obiettivi del programma nazionale) in ordine ad alcune scelte economiche a livello regionale, ma non nazionale, nonché rispetto alle mutevoli situazioni di mercato interno o internazionale.

Un problema di fondamentale importanza è l'individuazione dell'unità territoriale della programmazione agricola. Al Senato si è lungamente discusso su chi debba fare il piano zonale, ed è stato chiesto che i piani zonali vengano fatti dovunque. Non è a dire che queste proposizioni non rispondano a criteri di razionalità e di logica, ma in rapporto alle attuali possibilità sarebbe meglio precisare dove e come gli Enti di sviluppo debbono elaborare e realizzare i piani zonali.

Non c'è dubbio che le caratteristiche dell'autonomia e del pluralismo, proprio del nostro sistema, porranno problemi di armonizzazione fra l'attività dei vari organismi, ad esempio fra gli enti di sviluppo e le associazioni fra i produttori. Del resto, nella nostra concezione per programmazione si intende collaborazione.

Ogni regione si articola in numerose realtà agricole. Vi sono zone in cui l'agricoltura ha già raggiunto alti livelli produttivi e per le quali un ulteriore balzo in avanti costituisce

soprattutto un problema di ulteriore progresso tecnologico e di più efficace organizzazione collettiva. La elevata capacità imprenditoriale e un confacente assetto fondiario escludono sostanziali ristrutturazioni del settore agricolo. In tali zone l'agricoltura potrà essere aiutata con varie forme di incentivazione, vedendo in sede di programmazione regionale i modi di dare al settore agricolo più stabili equilibri.

Le zone in cui il piano di valorizzazione agraria e l'azione degli enti di sviluppo risultano insostituibili sono quelle ad agricoltura tradizionale, la cui arretratezza e bassa produttività dipendono dal fatto che le tecnologie adoperate, talvolta gli stessi ordinamenti produttivi, ma più di frequente la struttura e il regime fondiario o il sistema istituzionale, costituiscono un ostacolo insuperabile al progresso agricolo. I piani zonali di valorizzazione agraria dovranno in questi casi porsi come compito principale quello di studiare e proporre il modo da superare questi ostacoli con l'introduzione di nuove tecnologie, nuove produzioni, riforme delle strutture del regime fondiario, occupazione della popolazione in altri settori, superamento delle forme arcaiche di conduzione.

Il piano dovrà essere formulato secondo le specifiche caratteristiche di ciascuna zona.

Nel piano dovranno essere inseriti i dati occorrenti per dare una sufficiente base documentaria alle soluzioni che suggerisce; la sua impostazione dovrà essere fatta in modo da valutare, sia pure sommariamente, in maniera comparata la diversa suscettività di sviluppo delle diverse aree nelle quali si scompone il territorio. A questo scopo basta una ricerca impostata e riferita a pochi essenziali elementi: carattere e valore attuale e potenziale delle risorse naturali, densità e caratteri della popolazione, struttura e carattere del regime fondiario, posizione attuale e futura rispetto ai mercati, posizione attuale e futura rispetto al generale processo di sviluppo economico.

È importante fissare l'attenzione sui fattori che hanno una funzione strategica rispetto allo sviluppo agricolo. La percezione delle cause dell'arretratezza, delle strozzature economiche, dei punti chiave su cui fare leva per rimuovere gli ostacoli, devono rappresentare i punti centrali del piano zonale.

Quel che più conta è di fare dei piani attuali, magari sommari; non fare come nei piani generali di bonifica, che sono semplici documentazioni storiche e non hanno più alcuna utilità. Il grosso pericolo che si corre è proprio quello di fare dei piani che al momento della realizzazione non siano più attuali. La tempestività, in altri termini, è una condizione indispensabile per garantire l'efficacia dei piani zonali.

13. — A fronte delle esigenze del settore agricolo che abbiamo testé richiamato e nel quadro degli obiettivi che il programma di sviluppo economico persegue, si colloca questo disegno di legge sui provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970.

È questa una, ma non la sola legge, che realizzerà gli obiettivi dello sviluppo agricolo indicati dal Piano. Troviamo, anzi, estremamente opportuno – per dirimere in maniera formale e definitiva i dubbi che sono stati avanzati in proposito – che la stessa nuova stesura del testo unificato del programma di sviluppo economico presentata in questi giorni alla Camera, precisi, al XVII capitolo, quali siano gli importanti obiettivi di questa legge, impegnando nello stesso tempo il Governo a predisporre gli strumenti legislativi per operare nei settori non considerati in questo nuovo Piano verde.

« Le linee di intervento – si legge al paragrafo 10 del capitolo XVII del testo unificato del Piano nazionale di sviluppo – per quanto riguarda lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione della irrigazione ed il completamento ed il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario, trovano nel disegno di legge per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, attualmente all'esame del Parlamento, il principale strumento di attuazione. Nello stesso provvedimento sono definiti gli strumenti per rendere l'intervento pubblico il più aderente possibile alle diverse realtà territoriali, anche attraverso la partecipazione delle istanze regionali e locali alla definizione delle linee programmatiche ».

Per il perseguimento di questi obiettivi, il disegno di legge si articola in nove titoli che descriviamo sinteticamente e che sono preceduti da un primo articolo che indica, come sopra descritte, le grandi finalità della legge.

Il Titolo I reca norme per lo sviluppo di servizi di carattere generale, presupposto irrinunciabile per conferire razionalità ed efficienza ad una politica di sviluppo coerente con i fini e gli obiettivi della legge. Ci si propone, pertanto, di potenziare i servizi della ricerca e della sperimentazione, finalizzandoli agli obiettivi di crescita produttivistica indicati dal Piano, riordinando gli istituti di sperimentazione agraria, aumentando il numero degli sperimentatori, trasformando le stazioni agrarie sperimentali in istituti scientifici e tecnologici, costituendo un Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Il complesso delle norme legislative sulla materia, contenuto negli articoli 2 e 3, ad eccezione di alcuni problemi relativi alla dotazione organica della sperimentazione rimasti insoluti, può essere idoneo a regolare in maniera compiuta tutto il settore della ricerca e della sperimentazione che deve essere in grado di affrontare i problemi posti da una organica politica di sviluppo.

Le ricerche economiche e di mercato, l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica e l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione trovano regolamentazione nella sede degli articoli 4, 5 e 6 dello stesso Titolo I. Si tratta di fare un grosso salto di qualità nei settori della informazione, della documentazione e della pratica applicazione. Anche in agricoltura, la scienza deve sempre meno essere fine a sé stessa. Il Piano quinquennale parla di « canali » attraverso i quali si portano sul piano operativo le grandi e le piccole scelte produttivistiche. Perché questi canali funzionino, occorre costruirli bene, tenerli in esercizio, renderli soprattutto permanenti e permanentemente in efficienza. È con questi obiettivi che il disegno di legge offre idonea disciplina alla materia, mentre ci auguriamo che – come rilevato nello stesso documento conclusivo del C.N.E.L. – i relativi mezzi finanziari trovino in avvenire copertura, anche per ragioni di coerenza al titolo della spesa dell'intero Titolo I, nel bilancio ordinario del Ministero dell'agricoltura.

Gli articoli del Titolo II sono di una importanza eccezionale e sono chiara indicazione di una scelta fondamentale fatta dal disegno di legge. Nelle pagine precedenti si è già posto in rilievo qualę ruolo debba assolvere, nel quadro di una politica di sviluppo dell'agricoltura, una organica politica di interventi volti a garantire o a far acquisire al settore agricolo gli aumenti di reddito derivanti dalla trasformazione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Sostenendo le iniziative dei produttori agricoli per la difesa economica del prodotto, potenziando strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione, assumendo – ove occorra – all'iniziativa diretta dello Stato la costruzione di impianti di particolare interesse pubblico, il disegno di legge appresta, con gli articoli 8, 9 e 10, una serie di strumenti che, innovando e migliorando notevolmente il sistema degli incentivi posti in essere con il primo Piano verde, qualifica il meccanismo di nuovi incentivi come largamente più rispondente al ruolo che la programmazione affida, per lo sviluppo agricolo, alla politica di mercato. È una importante occasione per stimolare la crescita di un qualificato movimento cooperativo e per misurare la capacità delle organizzazioni cooperative a rispondere all'impegno con il quale i pubblici poteri si apprestano a corrispondere agli impegni comunitari.

È, insieme, una importante occasione per misurare, in ambienti più vasti e a contatto con nuove realtà agricole ed umane, l'esperienza fatta negli anni scorsi dagli Enti di sviluppo, ai quali per larga parte si dirigono le norme del Titolo II.

Il Titolo III reca « provvedimenti per favorire l'impiego di capitali di esercizio » ed all'articolo 11 consente, con preferenza alle imprese familiari ed alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, la concessione di credito di conduzione al tasso del 3 per cento.

Con l'articolo 12 si istituisce un « Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » per la concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole. Già il disegno di legge prevedeva, in coerenza con le scelte politiche di fondo del Governo, che per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti e loro cooperative, il prestito potesse raggiungere la misura del 90 per cento della spesa ammissibile. La Commissione ha ritenuto di integrare questo importante incentivo accogliendo un emendamento che consentirà la concessione, in alternativa ai prestiti, e quando si tratta di macchine operatrici per una spesa non superiore ad un milione, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Con l'articolo 13 si provvede ad assicurare al settore zootecnico un fondo di rotazione, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini. La messa a disposizione degli

allevatori di capitali di esercizio a basso costo introduce un sistema di incentivi a favore dello sviluppo zootecnico, che è ripreso all'articolo 14 del Titolo IV del disegno di legge, dedicato appunto allo sviluppo della produzione e all'adeguamento delle strutture aziendali.

L'articolo 14 traduce sul piano legislativo una delle più grandi scelte del piano economico nazionale e di quello settoriale agricolo, fissando criteri di concentrazione degli interventi di sviluppo e di miglioramento del patrimonio zootecnico nelle aree di più consolidata tradizione ed in quelle nelle quali si vanno delineando le condizioni di economico insediamento di nuovi allevamenti.

Con l'ultimo comma dello stesso articolo 14, infine, si prorogano le leggi n. 290 e n. 163 per l'incremento della pesca e della piscicoltura in acque interne.

Sempre in correlazione alle indicazioni di fondo del piano economico, l'articolo 15, nel disporre la concessione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, per migliorare e potenziare le coltivazioni arboree, vincola gli incentivi a chiare scelte colturali indicate secondo criteri di concentrazione in aree idonee. Trattasi di sviluppare prevalentemente, anche in coerenza con gli impegni comunitari, l'agrumicoltura, l'olivicoltura ed alcune altre coltivazioni arboree e frutticole. Per quanto riguarda i contributi in favore dell'impianto di vigneti in coltura specializzata, la Commissione ha ritenuto di integrare il comma *c*) dello stesso articolo 15 e, fermo restando il criterio di fondo della concentrazione degli interventi nelle zone a naturale vocazione vitivinicola, ha convenuto che la localizzazione degli interventi stessi possa essere vincolata, oltreché ai comprensori delimitati ai fini del riconoscimento della denominazione d'origine controllata che vengono determinati con estrema certezza, anche a quelle altre zone, specie collinari, a specifica vocazione, individuate in sede di direttive regionali.

Con l'articolo 16 il disegno di legge appresta incentivi per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali, prevedendo agevolazioni contributive o creditizie per la costituzione di complessi organici zootecnici, per l'utilizzazione di acque irrigue, per la ricerca delle acque e la sistemazione del terreno, per realizzare e consolidare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà. È stato proprio con riferimento a tale ultimo obiettivo che la Commissione ha ritenuto che, nell'invitare il Governo ad affrontare con urgenza e nella necessaria organica maniera tutto il complesso problema dell'edilizia rurale, il disegno di legge non potesse trascurare che, proprio ai fini produttivistici che l'articolo 16 persegue, si rende indilazionabile integrare la norma con agevolazioni contributive o, alternativamente, creditizie, per migliorare le condizioni di vita dei coltivatori diretti nelle campagne, con la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali per abitazione, servizi, usi aziendali, ricoveri bestiame e depositi attrezzi. La norma viene estesa, per evidenti ragioni di equità sociale e di scelta produttivistica, alle case di abitazione dei coltivatori diretti nei piccoli centri rurali dei territori montani.

Anche all'articolo 17, che prevede interventi per l'approvvigionamento idrico e per la viabilità rurale, la Commissione ha ritenuto di apportare alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dal Senato, modificando e semplificando i criteri per la concessione dei sussidi, che possono raggiungere la misura dal 75 all'87,50 per cento nei territori meridionali nelle altre aree classificate depresse e nei territori montani, sempre che si tratti di opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro.

Negli altri territori, i sussidi potranno essere erogati fino alla misura del 60 per cento.

Un'ulteriore integrazione è stata apportata dalla Commissione anche all'articolo 18 che autorizza il Ministero dell'agricoltura a concedere contributi fino al limite massimo del 50 per cento per la costituzione di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, sistemazione e miglioramento dei pascoli montani. L'integrazione estende la facoltà del Ministero anche al miglioramento dei terreni pascolivi dei comuni e di altri enti montani.

La Commissione ha, invece, soppresso, all'articolo 19, che tratta dello sviluppo della elettrificazione agricola, un inciso al secondo comma che riguardava le zone a più intenso insediamento umano e nelle quali sussisterebbero le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola. In effetti, tutta la logica che presiede al meccanismo degli interventi previsti dal disegno di legge è già finalizzata nei criteri generali e nelle possibilità di verifica a livello regionale e zonale.

agli obiettivi dello sviluppo agricolo. I programmi di elettrificazione, in coerenza con gli altri specifici interventi, dovranno certamente collocarsi organicamente nel sistema e la loro corretta localizzazione dovrà trovare nel sistema l'appropriata giustificazione.

Con gli articoli dal n. 20 al n. 25 il disegno di legge reca provvedimenti per lo sviluppo dell'irrigazione e per la esecuzione, il completamento ed il ripristino di opere pubbliche di bonifica. Queste norme si propongono di tradurre sul piano operativo la spinta decisa che il piano economico affida soprattutto all'irrigazione come strumento decisivo di una evoluzione della struttura produttiva delle campagne e, non soltanto di quelle direttamente investite all'impiego irriguo, ma anche di tutte le altre che dalla valorizzazione di comprensori irrigui ricevono benefici di ordine economico e sociale di indubbia rilevanza.

D'altra parte, l'irrigazione non può costituire una misura isolata, dovendosi collocare al vertice di un insieme di altre iniziative (già adottate o da intraprendere), le quali consentano di impiegare proficuamente ed effettivamente l'acqua. La normativa degli articoli sopra richiamati appare più chiara se vista in rapporto al fatto che essa presuppone il funzionamento delle normali leggi di bonifica che assicurano l'attività ordinaria; altrimenti si potrebbe eccepire che i finanziamenti relativi ai completamenti ed a ripristini ed anche alle irrigazioni, data la concorrente attività della Cassa, non possono trovare nel Mezzogiorno adeguata applicazione.

Considerati nell'insieme i finanziamenti ordinari con quelli del Piano verde, è evidente che il Mezzogiorno doprà maggiormente attingere alle leggi ordinarie, essendo più vasta, varia e diversa nel Sud la gamma delle esigenze e dei conseguenti interventi.

Occorre, perciò, fare molto e fare presto, attrezzando la maggior parte possibile di poli di sviluppo direttamente sollecitati dall'esercizio irriguo, intorno ai quali far convergere e lievitare, per osmosi, le energie imprenditoriali delle zone circostanti meno fortunate.

Dopo i dibattiti al Senato, anche nella Commissione della Camera il discorso intorno all'articolo 23, che reca provvedimenti per l'estinzione delle passività di consorzi di bonifica, è stato vivace. La maggioranza, tenendo fermo il testo dell'articolo, ha respinto la motivazione politica con la quale l'estrema sinistra ha accompagnato la proposta di soppressione. Basterà qui ricordare che, proprio in tema di consorzi di bonifica, la maggioranza ha avuto cura scrupolosa di verificare c l'impiego di questi organi ai fini della inte strumentazione del secondo Piano verde fo rigorosamente collocato nel quadro delle dicazioni generali del piano economico. Vi infatti una istituzionale competenza dei c sorzi di bonifica nella materia disciplin dal Titolo V. Ed essi vi sono considerati.

Con gli articoli del Titolo VI del diseg di legge si assumono provvedimenti per sviluppo forestale, mediante interventi di ri boschimento e di ricostituzione boschiva perimetri dei bacini montani, allo scopo garantire l'efficienza delle opere di siste zione idraulica. Si dispone, inoltre, un p gramma straordinario di produzione di pia tine forestali, potenziando i vivai gestiti Corpo forestale. L'azienda di Stato verrà torizzata ad acquistare o ad espropriare reni atti alla produzione forestale e foragg e ad eseguire, per conto di comuni, altri e o privati, lavori di rimboschimento e di ri stituzione forestale.

Con l'articolo 32 viene istituito un Fon forestale nazionale, con lo scopo di anticip le somme necessarie per mutui a lungo t mine di ammortamento e a basso tasso di teresse, per la costituzione di nuovi bosc la ricostituzione e il miglioramento di que esistenti e, come la Commissione ha riten opportuno di integrare, per la utilizzazione dustriale e commerciale dei prodotti foresta

Al Titolo VII, gli articoli 35, 36 e 37 re no norme diverse per far fronte ad impeg di carattere particolare. Tra questi, l'appli zione del regolamento comunitario per l'a modernamento delle strutture agricole, att verso gli interventi incentivati dal Fondo ag colo europeo di orientamento e garan (F.E.O.G.A.).

A tale scopo, l'articolo 35 prevede che, aggiunta ai contributi a carico del F.E.O.G. possano essere concessi contributi in conto pitale fino al 25 per cento della spesa.

Quando l'iniziativa sia assunta nel Mez giorno o, come la Commissione ha precisa nelle aree depresse del centro nord, il cont buto stesso, fermo restando il limite del 25 cento, può essere concesso fino ad una mis massima pari alla differenza fra il 60 per c to di tale spesa e l'ammontare del contrib concesso dal Fondo. Per il pagamento de interessi sui mutui integrativi di tali cont buti è previsto che possa essere concesso concorso dello Stato, quando si tratti di op ed impianti di interesse collettivo, eseguiti enti di sviluppo, altri enti pubblici opera nel settore agricolo, o consorzi di miglio

mento fondiario, da cooperative, oppure – ha inteso precisare la Commissione – associazioni di produttori agricoli e loro consorzi.

Al titolo VIII, gli articoli 38 e 39 apprestano gli strumenti legislativi che dovranno garantire al secondo Piano verde l'approccio coordinato al sistema della programmazione. Il coordinamento è previsto ai due livelli, nazionale e locale. A livello nazionale, mediante la preventiva intesa sui criteri generali degli interventi tra Ministero dell'agricoltura e Comitato interministeriale della ricostruzione, cioè l'organo cui spetta di verificare e correlare gli interventi agli obiettivi della programmazione economica nazionale. Sempre a livello nazionale un ulteriore coordinamento sarà operato per una verifica dei criteri e delle linee programmatiche, con gli strumenti di coordinamento previsti per i territori meridionali e le altre aree depresse.

A livello regionale, il coordinamento è fatto d'intesa con gli organi delle regioni a statuto speciale e, per le altre, con i Comitati regionali della programmazione che, per lo scopo, si esprimono su relazioni degli ispettorati compartimentali agrari e forestali.

Il sistema così predisposto dal disegno di legge è rigorosamente conforme alle linee indicate dal progetto del piano economico nazionale. Analoga conformità è riscontrabile nella disciplina dello strumento dei piani zonali, di cui tratta il successivo articolo 39 che, nell'ambito delle direttive come sopra coordinate e concordate, stabilisce la elaborazione di piani di zona, in presenza di quelle particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali che, in larghe zone del paese, realizzano quei fenomeni di squilibrio settoriale e territoriale ai quali, in prima istanza, si vuole dirigere la politica di piano che abbiamo prescelto.

In Commissione è stata rilevata la opportunità politica che la programmazione agricola, a livello zonale, esalti l'iniziativa e la responsabilità delle forze locali: questa è certamente una scelta di fondo del nostro sistema di programmazione. D'altra parte lo stesso articolo 39, richiamando il 17° capitolo del progetto di piano nazionale, sottolinea il ruolo degli enti di sviluppo nella formulazione dei piani di zona. E pensiamo che ormai non vi sia settore politico che non possa obiettivamente riconoscere che la larga rappresentanza delle forze del mondo agricolo negli organi di amministrazione degli enti di sviluppo costituisce non soltanto una importante garanzia di presenza delle istanze locali a livello di una sede operativa di programmazione, ma altresì una significativa novità dell'ordinamento amministrativo, a misura della scelta democratica del nostro sistema di programmazione.

Con il Titolo IX, infine, si disciplinano le disposizioni finali e finanziarie della legge. La Commissione ha provveduto, per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa, ad apportare le variazioni conseguenti agli emendamenti approvati ed infine, rendendosi interprete della viva esigenza di adeguare gli strumenti procedurali in atto vigenti alle istanze di semplificazione e di efficacia delle procedure, ha introdotto un articolo finale che delega il Governo ad emanare, previo parere di una Commissione parlamentare mista di deputati e senatori, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, nonché gli adempimenti conseguenti. Si conta così di evitare che il sistema degli incentivi apprestato dal disegno di legge subisca il sistema dei disincentivi, quale è troppo spesso rappresentato dai nostri ordinamenti procedurali; ed è un impegno preliminare importante per una buona applicazione della legge.

Onorevoli colleghi. La maggioranza della Commissione ritiene che il disegno di legge sottoposto al nostro esame offra all'agricoltura italiana uno strumento valido ad imprimerle, nel prossimo quinquennio, un vigoroso impulso nel necessario processo di adeguamento alle nuove esigenze di progresso e di incremento della produttività, in modo da renderla più idonea ad inserirsi efficacemente nell'economia di mercato e da rafforzare il suo grado di competitività con le agricolture europee ed extraeuropee. La stessa maggioranza lo raccomanda quindi alla nostra sollecita approvazione in modo da superare rapidamente lo stato di incertezza e la sosta degli investimenti agricoli che indubbiamente l'attesa delle provvidenze previste dal Piano verde n. 2 ha determinato.

CERUTI CARLO, *Relatore per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1. (*Finalità*)	ART. 1. (*Finalità*)
Le disposizioni della presente legge sono dirette ad attuare, con interventi di carattere straordinario — nel quinquennio 1966-1970 — le indicazioni del programma nazionale di sviluppo economico nel quadro dell'inserimento dell'agricoltura nazionale nel Mercato comune europeo, favorendo il consolidamento e l'adeguamento strutturale, funzionale ed economico delle imprese, in specie di quelle familiari, per elevarne l'efficienza e la competitività. In particolare gli interventi saranno rivolti a promuovere: lo sviluppo di attività e servizi di carattere generale, la stabilizzazione dei prezzi e l'organizzazione dei mercati agricoli, l'acquisizione dei capitali di esercizio e di conduzione, lo sviluppo della cooperazione e delle altre forme di organizzazione dei produttori agricoli, lo sviluppo delle produzioni zootecniche ed il miglioramento, la difesa e la specializzazione delle colture arboree e delle coltivazioni ortofrutticole, l'adeguamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione dell'irrigazione ed il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, lo sviluppo forestale, l'accesso al credito agrario.	*Identico.*
TITOLO I PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE	TITOLO I PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LO SVILUPPO DI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE
Art. 2. (*Sperimentazione*)	ART. 2. (*Sperimentazione*)
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a finanziare, in tutto o in parte, programmi di attività di ricerca e di	*Identico.*

sperimentazione a fini applicativi riguardanti le produzioni orticole, frutticole, olivicole, bieticole, il grano duro e la zootecnia e altri settori di particolare interesse per lo sviluppo agricolo e forestale, nonchè a concedere borse di studio per il perfezionamento di giovani laureati nel campo della sperimentazione agraria.

I programmi, che assumeranno di preferenza carattere collegiale, saranno formulati ed attuati dalle stazioni e istituti sperimentali agrari nonchè da istituti universitari che si occupano di discipline interessanti l'agricoltura, sulla base delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A tali effetti l'Istituto nazionale della nutrizione è assimilato agli istituti sperimentali agrari.

I finanziamenti concessi per l'attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti possono riguardare anche le spese generali che le stazioni e gli istituti dovranno sostenere in dipendenza dell'attuazione delle previste iniziative.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può, altresì, disporre finanziamenti per dotare le stazioni sperimentali agrarie e gli altri istituti sperimentali, sottoposti alla sua vigilanza, di campi sperimentali, nonchè degli edifici e delle attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti per lo svolgimento delle loro attività.

Art. 3.

(Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per la riorganizzazione ed il potenziamento della ricerca e della sperimentazione in agricoltura. I decreti delegati saranno informati ai seguenti criteri:

1) nell'ambito delle attività del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la ricerca e la sperimentazione agraria saranno ordinate per grandi settori di attività in

ART. 3.

(Delega per il riordinamento della sperimentazione agraria)

Identico.

modo da assicurare la necessaria specializzazione ed il coordinamento dei compiti degli organismi ad esse preposti;

2) a tale ricerca e sperimentazione provvederanno istituti scientifici e tecnologici, aventi sede nelle zone dove la loro specifica attività riveste particolare importanza ai fini dello sviluppo dell'agricoltura.

Gli istituti suddetti avranno personalità giuridica di diritto pubblico, ordinamento uniforme, grado pari agli istituti scientifici universitari, e potranno essere articolati in sezioni operative. Per ciascun istituto sarà fissata una pianta organica del personale nell'ambito dei ruoli statali di cui al successivo punto 4.

Gli istituti svolgeranno i compiti istituzionali con finanziamenti statali, riguardanti anche gli impianti e le attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti all'espletamento delle attività medesime. Gli istituti saranno costituiti contestualmente al riordinamento, fusione o soppressione degli esistenti istituti e stazioni sperimentali operanti nell'ambito del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con conseguente devoluzione dei patrimoni;

3) le stazioni agrarie sperimentali consorziali saranno trasformate in istituti scientifici e tecnologici, ai sensi del precedente n. 2), quando la trasformazione risulti utile alla migliore organizzazione della ricerca e della sperimentazione agraria: in tal caso il relativo patrimonio è devoluto ai costituendi istituti e lo Stato corrisponderà agli enti partecipanti al consorzio una somma commisurata agli apporti conferiti all'atto della costituzione del consorzio. Entro due anni dal termine previsto per l'esercizio della delega di cui al presente articolo lo Stato cesserà di far parte dei consorzi delle stazioni sperimentali agrarie che non saranno state trasformate in istituti scientifici e tecnologici;

4) saranno istituiti appositi ruoli del personale dei servizi della ricerca e della sperimentazione delle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria e sarà prevista la nomina dei direttori degli istituti con procedure analoghe a quelle osservate

per la nomina dei docenti a cattedre universitarie.

La dotazione dei ruoli organici di cui al precedente capoverso sarà costituita, globalmente, dalla dotazione organica attuale dei ruoli della sperimentazione agraria, accresciuta, fino ad un massimo di settecento posti, nel limite delle disponibilità che risulteranno nei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 novembre 1965, n. 1653, tenuto conto delle domande di partecipazione ai concorsi allo scadere del termine stabilito per la loro presentazione. Nei decreti delegati saranno altresì determinate le norme per la sistemazione nei predetti organici, in sede di prima attuazione, degli impiegati assunti dagli istituti e stazioni di sperimentazione agraria, a tutto il 31 dicembre 1965, con qualifiche formalmente equiparate, ai fini del trattamento economico, al personale statale.

Ai concorsi per l'accesso alle carriere direttive potranno essere ammessi i dottori in scienze agrarie e i laureati in altre discipline scientifiche, secondo le prescrizioni dei bandi di concorso;

5) sarà prevista la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con contratti di diritto privato della durata massima di tre anni, rinnovabili alla scadenza, con esperti altamente qualificati nel campo scientifico ed applicativo, non cittadini italiani, su parere favorevole del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste. Tale facoltà potrà esercitarsi per l'assunzione di non più di 50 esperti;

6) sarà istituito un Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Sull'attuazione e sul coordinamento degli indirizzi della ricerca e della sperimentazione, stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del bilancio, nonchè sui risultati ottenuti nella realizzazione di detti programmi, dovrà esprimere il proprio parere il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Esso sarà presieduto dal direttore generale della produzione agricola, e composto: da un rappresentante del Ministero della

ricerca scientifica; da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche; da direttori di istituti sperimentali o universitari e da direttori di sezione e sperimentatori eletti in modo da consentire la rappresentanza delle varie branche della ricerca. I componenti del Comitato dureranno in carica un triennio.

Il Comitato avrà facoltà di proporre programmi di ricerca.

Art. 4.

(*Ricerche economiche e di mercato*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di indagini sistematiche e continuative sull'economia e contabilità delle imprese agricole e sui mercati dei prodotti agricoli per la raccolta, l'elaborazione, la divulgazione adeguata e sistematica di dati e notizie utili a indirizzare la scelta degli investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura e ad orientare l'offerta dei prodotti sul mercato. Le indagini possono essere estese anche ai problemi della sociologia rurale, con particolare riguardo alle rilevazioni interessanti la popolazione attiva in agricoltura.

Lo svolgimento delle suddette attività può essere affidato con apposite convenzioni all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola.

Art. 5.

(*Attività dimostrativa e assistenza tecnica*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare programmi ed iniziative di carattere straordinario interessanti l'assistenza tecnica, la divulgazione, l'attività dimostrativa e quella di orientamento economico delle imprese, nonchè la preparazione e la specializzazione professionale degli operatori e delle forze di la-

ART. 4.

(*Ricerche economiche e di mercato*)

Identico.

ART. 5.

(*Attività dimostrativa e assistenza tecnica*)

Identico.

o delle aziende agricole — anche attraso il promovimento di contatti con la icoltura di altri Paesi — con riguardo e esigenze poste dallo sviluppo dell'agritura nelle diverse zone.

Esso è, altresì, autorizzato a concedere ıtributi, nella misura massima del 75 per ıto della spesa ritenuta ammissibile, a ore di enti, associazioni ed organismi che seguono fini di assistenza tecnica, di proganda e di preparazione nel campo agrio, per lo svolgimento di programmi e iniziative riguardanti le attività di cui al nma precedente. Quando trattasi di initive che rivestano particolare importanza il perseguimento di fini di interesse geale, assunte da enti pubblici sottoposti alvigilanza del Ministero dell'agricoltura e le foreste, ed in particolare dagli enti di luppo, il finanziamento può essere comsurato all'intera spesa ritenuta ammisile. A favore dei predetti enti che gescono centri di addestramento professiole istituiti per soddisfare esigenze persete dal Ministero dell'agricoltura e delle este possono essere concessi contributi il funzionamento dei centri medesimi. applicano le disposizioni dell'articolo 2 la legge 30 giugno 1954, n. 493.

Spetta al Ministero dell'agricoltura e delforeste di stabilire l'indirizzo e il coordimento della materia di cui al presente arolo.

Art. 6.

(Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

Il Ministero dell'agricoltura e delle fore assume e promuove iniziative intese a orire lo sviluppo della cooperazione nel tore agricolo, soprattutto mediante la dilgazione, la formazione professionale dei igenti e l'assistenza tecnica volta a reazare e a consolidare iniziative cooperativiche.

ART. 6.

(Assistenza tecnico-economica alla cooperazione)

Identico.

aventi per oggetto la conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici contributi nelle spese generali in misura non superiore al 50 per cento della spesa per gli assegni fissi al personale dirigente e nel limite di due unità. I contributi possono essere concessi, per una durata non superiore al triennio, alle cooperative che abbiano iniziato l'attività di gestione degli impianti da non oltre due anni.

Alle cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, realizzati o ampliati con il concorso finanziario dello Stato in applicazione delle leggi sulla bonifica integrale e sul credito agrario, in epoca antecedente la entrata in vigore della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi, *una tantum*, mutui straordinari, assistiti dal concorso negli interessi, per la trasformazione di passività onerose in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte prima del 31 marzo 1966.

Detti mutui — che sono parificati alle operazioni di credito agrario di miglioramento — sono concedibili per importi non superiori al 70 per cento delle predette passività, purchè alla totale estinzione delle medesime concorra per la restante quota la cooperativa anche con versamenti diretti dei soci.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate passività onerose quelle derivanti da finanziamenti relativi alla realizzazione degli impianti sociali non assistiti dal concorso finanziario dello Stato.

Art. 7.

(*Difesa fitosanitaria*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, su consistenti aree territoriali, è autorizzato a concedere contributi in favore di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agri-

ART. 7.

(*Difesa fitosanitaria*)

Identico.

coli, enti di sviluppo e, dove non operano detti organismi, anche a consorzi di bonifica e consorzi di miglioramento fondiario sulla spesa riconosciuta ammissibile:

a) sino al 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, agrumaria, olivicola e bieticola;

b) sino al 50 per cento, elevabile al 60 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e in quelli di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni, per l'acquisto di attrezzature occorrenti per la somministrazione di antiparassitari;

c) sino al 65 per cento per la costruzione e l'attrezzatura di impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli. Detto contributo è esteso agli impianti di interesse collettivo atti a prevenire infestazioni parassitarie delle colture viticole.

Le stesse aliquote di sussidio si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 15 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 10 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Le aliquote di contributi di cui alla lettera *a*) sono estese anche alle operazioni eseguite a mezzo di aerei; esse, limitatamente al costo delle applicazioni dei fitofarmaci, sono elevate, rispettivamente, sino al 60 e al 70 per cento nel caso di trattamenti con impiego di mezzi aerei su colture che, per le loro caratteristiche di ubicazione, giacitura ed impianto non consentano, per ragioni tecniche ed economiche, l'utilizzazione di mezzi terrestri.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può attuare altresì interventi — assumendone le relative spese — volti ad eliminare focolai di infestazioni o di infezioni parassitarie che per la prima volta si manifestano nelle zone colpite.

TITOLO II

INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

Art. 8.

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a promuovere e favorire iniziative per la difesa economica dei prodotti agricoli e zootecnici, sussidiando l'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di tali prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, di associazioni di produttori agricoli, di enti di sviluppo o di altri enti particolarmente qualificati. A tal fine può concedere un concorso negli interessi dei prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori agricoli conferenti nella misura massima del 5 per cento della somma mutuata, nonchè contributi fino al 90 per cento delle spese complessive di gestione.

Art. 9.

(Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione da parte di cooperative e di loro consorzi, o di enti di sviluppo, delle strutture e relative attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti. In aggiunta ai contributi, possono concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato per importo pari alla differenza tra la predetta spesa e il contri-

TITOLO II

INTERVENTI PER LA STABILIZZAZIONE DEI PREZZI E LA ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI AGRICOLI

ART. 8.

(Interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti)

Identico.

ART. 9.

(Potenziamento delle strutture cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

Identico.

buto. Nel caso di mutui assistiti dal concorso dello Stato negli interessi, il concorso stesso cessa dalla data di estinzione dell'operazione.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali e importanti interessi produttivi ed in particolare quelle promosse da consorzi di cooperative che si propongono di integrare o potenziare l'attività svolta da organismi cooperativi di primo grado. Ove se ne riconosca la necessità, soprattutto ai fini della commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, le agevolazioni possono pure concedersi a società promosse dagli enti di sviluppo, dalle cooperative e dai loro consorzi con la partecipazione di consorzi di produttori agricoli o di imprenditori agricoli, purchè l'ente, la cooperativa o il consorzio detenga la maggioranza degli interessi societari.

I contributi, di cui al primo comma, possono concedersi anche per l'ampliamento o l'ammodernamento di preesistenti impianti di proprietà di enti di sviluppo, di cooperative e loro consorzi — con particolare riguardo alle cantine sociali — di consorzi di bonifica e di consorzi di miglioramento fondiario.

Ferme restando le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 20 della legge 2 giugno 1961, n. 454, gli impianti eseguiti da organismi non cooperativi che abbiano usufruito delle agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sono trasferiti a cooperative o ad associazioni di produttori agricoli entro cinque anni dall'inizio del loro funzionamento.

Le predette agevolazioni sono applicabili anche per la costituzione nei centri o zone di consumo, anche all'estero, di depositi e di centri di smistamento o di vendita. Gli impianti realizzati all'estero con tali agevolazioni non possono, per un periodo di cinque anni, essere volontariamente alienati nè, comunque, distolti dalla loro destinazione alla valorizzazione dei prodotti italiani sotto pena di decadenza dal beneficio.

Art. 10.

(Impianti di interesse pubblico)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere alla realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici nonchè alla realizzazione di impianti per la disinfestazione degli animali e dei prodotti agricoli nei valichi di frontiera e nei principali porti. La costruzione di tali impianti può essere data in concessione ad enti di sviluppo. La loro gestione è ceduta a cooperative, a loro consorzi, ad associazioni di produttori agricoli nonchè a consorzi appositamente costituiti aventi prevalente interesse pubblico.

Quando la costruzione dell'impianto è eseguita in concessione, l'ente concessionario può essere autorizzato anche ad acquistare le aree e gli altri immobili all'uopo occorrenti. Tale disposizione si applica anche per gli impianti di interesse nazionale di cui all'articolo 21, secondo comma, ultima parte, della legge 2 giugno 1961, numero 454.

Le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro di tali impianti sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

ART. 10.

(Impianti di interesse pubblico)

Identico.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

Art. 11.

(Credito di conduzione)

Possono essere concessi prestiti di conduzione al tasso del 3 per cento a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati e di cooperative agricole, per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. I prestiti sono accordati, con preferenza ai coltivatori diretti ed alle coo-

TITOLO III

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE L'IMPIEGO DI CAPITALI DI ESERCIZIO

ART. 11.

(Credito di conduzione)

Identico.

perative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Si applicano per tali operazioni le disposizioni dell'articolo 19, commi secondo e seguenti, della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 12.

(*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Il fondo di cui al Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » e la sua durata è prorogata al 31 dicembre 1980. Esso è destinato alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da associazioni di produttori agricoli che svolgano tali attività a favore di propri associati, nonchè ad istituti o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo professionale. A carico del fondo possono essere altresì concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, ivi compresa la floricoltura.

Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone carenti di rete viaria.

Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi diversi da quelli indicati al primo comma, quando le relative domande presentate ai termini della citata legge numero 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni poste in essere posteriormente al-

ART. 12.

(*Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

l'entrata in vigore della presente legge, è ridotto al 2 per cento.

Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli o associati, il prestito può essere concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno tenute in particolare considerazione le domande presentate da cooperative di coltivatori diretti.

Identico.

Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, di macchine operatrici per una spesa non superiore ad un milione di lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti di cui al comma precedente, contributi in conto capitale nella misura massima del 25 per cento.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto acquisto delle macchine ed attrezzature nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero della agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

Identico:

Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge potrà essere accreditata agli istituti ed enti, per una volta tanto e con le modalità da stabilire in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni già stipulate, una somma non superiore al 10 per cento delle anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti disposti dalla Tesoreria.

Identico.

Art. 13.

(Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia)

ART. 13.

(Fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia)

Il fondo di rotazione istituito con la legge 8 agosto 1957, n. 777, è destinato alla concessione di prestiti per gli scopi ivi previsti nonchè per le iniziative di cui all'art. 16, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, con particolare riferimento agli interventi destinati allo sviluppo degli allevamenti bovini.

Identico.

L'interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della presente legge con le disponibilità del predetto

fondo, nonchè per quelle assistite da concorso negli interessi ai termini dell'art. 16, lettera *a*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, è stabilito nella misura del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto o ente mutuante a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposte e di ogni altro onere a loro carico.

Per i prestiti concessi con le disponibilità del « Fondo » gli istituti ed enti daranno atto degli acquisti e dei lavori effettuati nonchè della spesa relativa al competente ufficio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il nullaosta per la concessione dei prestiti medesimi.

I prestiti agevolati di cui alla citata legge n. 777 possono essere anche concessi per allevamenti specializzati per la produzione di carne, anche se il bestiame venga alimentato con mangimi acquistati dal mercato e purchè chi assume l'iniziativa sia produttore agricolo, singolo od associato, cooperativa agricola o ente di sviluppo.

TITOLO IV.

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 14.

(*Zootecnia*)

Per incoraggiare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree di più consolidata tradizione zootecnica ed in quelle dove vengano maturando le condizioni per l'insediamento di nuovi allevamenti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta le iniziative e concede i contributi previsti dalla legge 27 novembre 1956, n. 1367, esclusi quelli indicati alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'articolo 1 della legge medesima, favorendo in particolare:

a) l'azione rivolta a potenziare ed estendere la selezione ed i controlli funzionali, con particolare riguardo alla specie bovina;

TITOLO IV

SVILUPPO DELLA PRODUZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE AZIENDALI

ART. 14.

(*Zootecnia*)

Identico.

b) l'azione diretta a potenziare gli allevamenti bovini di tipo semibrado nei territori collinari e montani;

c) l'azione tendente a potenziare e diffondere la pratica della fecondazione artificiale;

d) gli acquisti di bestiame dotato di elevate attitudini produttive specie se riguardanti allevamenti di nuova costituzione od in selezione o sottoposti a controlli funzionali, nonchè gli acquisti di bestiame, avente i predetti requisiti, diretti a sostituire soggetti scarsamente produttivi ovvero destinati all'abbattimento in applicazione delle norme previste dalla legge 9 giugno 1964, n. 615;

e) l'attuazione di iniziative intese a determinare il miglioramento igienico-sanitario dei ricoveri e delle relative pertinenze, in connessione alla bonifica sanitaria degli allevamenti realizzati in applicazione della legge 9 giugno 1964, n. 615.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può altresì concedere contributi per l'estendimento degli investimenti a prato ed a prato pascolo in aziende di collina e di montagna di nuova costituzione od in fase di trasformazione zootecnica, sulla base di piani organici diretti a determinare sostanziali modifiche negli ordinamenti produttivi. I contributi possono essere concessi per una sola volta e fino alla misura massima di un terzo della spesa ammissibile, salve le maggiori aliquote previste da particolari disposizioni.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche per gli interventi disposti, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, a carico degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

I contributi di cui all'articolo 17 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 50 o del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile quando si riferiscono all'acquisto di riproduttori maschi destinati rispettivamente alle stazioni di monta naturale ed ai centri di fecondazione artificiale. Dette ali-

quote sono estese anche agli acquisti effettuati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge e che vengono sussidiati ai termini dei citati articoli 17 della legge n. 454 e 1 della legge n. 404.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

Art. 15.

(*Coltivazioni arboree*)

Allo scopo di promuovere il miglioramento ed il potenziamento dell'agrumicoltura, dell'olivicoltura e di altre coltivazioni arboree e frutticole secondo criteri di opportuna concentrazione degli interventi nelle aree idonee a tali colture possono essere concessi, a favore di produttori agricoli singoli od associati, contributi in conto capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione delle seguenti iniziative secondo tecniche riconosciute idonee nei singoli ambienti:

a) impianti di agrumeti specializzati e ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, per il conseguimento di produzioni rispondenti per qualità alle esigenze di mercato;

b) ricostituzione o trasformazione di vecchi oliveti ed impianti di nuovi oliveti specializzati in ambienti particolarmente atti ad assicurare l'economicità della coltura;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite;

d) sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializ-

ART. 15.

(*Coltivazioni arboree*)

Identico.

a) *identico*;

b) *identico*;

c) impianto di vigneti in coltura specializzata nei comprensori delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, ai fini della tutela delle denominazioni di origine controllate o controllate e garantite, nonché in altre zone a specifica vocazione vitivinicola, con preferenza a quelle collinari, secondo i criteri che saranno stabiliti con le direttive regionali di cui all'articolo 38;

d) *identico*;

zate, anche con specie diverse da quelle preesistenti; nel caso di colture viticole promiscue dette operazioni sono sussidiabili ove si attuino nell'ambito dei comprensori di cui alla precedente lettera *c*);

e) istituzione da parte di enti di sviluppo, cooperative, loro consorzi e associazioni tra produttori, e consorzi di miglioramento fondiario, di vivai di agrumi, di olivi e di viti, nonchè di campi di piante madri di agrumi e di viti; il contributo è riferito alle spese di primo impianto, comprese quelle relative alle occorrenti strutture ed all'eventuale acquisto del terreno.

e) *identico*;

Nel caso di ricostituzione o trasformazione di vecchi agrumeti, effettuata mediante reinnesto ovvero mediante la estirpazione e la distruzione delle piante esistenti ed il reimpianto, può essere concesso, in luogo del contributo di cui al comma precedente, un sussidio fino alla misura massima di lire 2.500 e lire 4.000, rispettivamente, per ciascuna pianta reinnestata o posta a dimora in sostituzione di altra distrutta. Salve le altre prescrizioni di ordine tecnico, la concessione del sussidio resta subordinata al reimpianto o al reinnesto di agrumeti che abbiano o pervengano a sesti tecnicamente idonei.

Identico.

Le stesse aliquote di contributo previste dal primo comma del presente articolo si applicano anche per le concessioni disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 14 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, salvo per quanto concerne gli acquisti di macchine ed attrezzature per la coltivazione degli oliveti e la raccolta delle olive, per i quali si applicano le aliquote previste dal primo comma dell'articolo 18 della citata legge 2 giugno 1961, n. 454.

Identico.

Art. 16.

(*Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali*)

ART. 16.

(*Contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali*)

Allo scopo di promuovere, mediante il miglioramento e l'ammodernamento delle

Identico.

strutture fondiarie, l'aumento delle produzioni e la riduzione dei costi di produzione, saranno concesse ad aziende agricole singole od associate agevolazioni contributive o creditizie per l'attuazione delle iniziative dirette:

a) alla costituzione di organici complessi zootecnici da realizzare anche attraverso sostituzioni o modifiche di preesistenti inadeguate strutture, incluse le strutture ed attrezzature complementari, anche mobili, nonchè gli alloggi per gli addetti all'allevamento del bestiame;

a) *identico*;

b) all'utilizzazione delle acque rese disponibili dalla esecuzione di opere pubbliche;

b) *identico*;

c) allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, di raccolta e di distribuzione delle acque, comprese le relative attrezzature nonchè i lavori sistematori al terreno;

c) *identico*;

d) alle sistemazioni del suolo dirette a regolarizzare il regime delle acque ed a migliorare la composizione strutturale del terreno per stabilire le condizioni per una più estesa ed economica meccanizzazione delle operazioni colturali;

d) *identico*;

e) a consolidare od a realizzare l'insediamento di coltivatori diretti in fondi di proprietà, mediante l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario aziendali di cui all'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quando le aziende, per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino requisiti di validità economica.

e) *identico*.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

Identico.

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento, elevabile al 50 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni nonchè nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni:

identico;

un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche e integrazioni, nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche e integrazioni nonchè nei territori di cui all'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni.

Quando la spesa preventivata supera i 20 milioni può essere concesso soltanto il mutuo agevolato, salvo che si tratti di investimenti riguardanti più aziende associate o cooperative agricole o realizzati direttamente da enti di sviluppo, da associazioni e consorzi di produttori agricoli, nell'interesse di più produttori agricoli.

Identico.

Identico.

Al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, potranno essere concesse agevolazioni contributive o creditizie per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali destinati ad abitazione di coltivatori diretti, compresi i servizi e gli impianti accessori, nonché i vani per uso aziendale, per il ricovero del bestiame e per il deposito degli attrezzi. Le suddette agevolazioni potranno essere altresì concesse per la costruzione, l'ampliamento ed il riattamento di case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti nei piccoli centri rurali situati nei territori montani, purché rispondenti ai prescritti requisiti igienico-sanitari ed a condizione che la famiglia del coltivatore diretto vi risieda stabilmente e che nessun membro della stessa abbia altra abitazione in proprietà.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle iniziative di cui al precedente comma, può concedersi alternativamente:

un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento elevabile al 50 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 lu-

	glio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;
	un concorso negli interessi sui mutui di miglioramento della durata di anni venti contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque in tutti i territori dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.
	Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli esercizi finanziari 1966 e 1967.
Per la costruzione di stalle sociali, di centri di allevamento a carattere interaziendale o di centri di fecondazione artificiale, anche se promossi dagli enti ed associazioni di cui al terzo comma, oltre il contributo può essere concesso il mutuo agevolato sino ad un importo pari alla differenza tra la spesa ammessa ed il contributo medesimo.	*Identico.*
L'agevolazione creditizia può essere accordata anche per le altre opere e lavori di miglioramento fondiario ed agrario sussidiabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.	*Identico.*
I predetti tassi agevolati si applicano anche per i mutui concessi ai termini della legge 27 ottobre 1951, n. 1208, dell'articolo 9 e dell'articolo 16, lettera *b*), della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1964, n. 404, quando i relativi contratti siano stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi per contributi in conto capitale di cui al presente articolo una quota non inferiore all'80 per cento è riservata agli interventi previsti alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).	***Soppresso.***
Ferme le finalità obiettive perseguite con gli interventi di cui al presente articolo, sarà tenuta in particolare considerazione la posizione dei coltivatori diretti.	*Identico.*

Art. 17.

(*Piani di approvvigionamento idrico e di viabilità rurale*)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani per l'approvvigionamento idropotabile e per la sistemazione della viabilità minore nell'interesse delle popolazioni rurali, da realizzare con il contributo finanziario dello Stato.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità da effettuarsi con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario compartimentale e composta dagli Ispettori provinciali dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Ufficio del Genio civile di ciascuna provincia, formula annualmente i programmi degli interventi in ciascuna regione sulla base delle iniziative promosse localmente, avuto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e alle caratteristiche rurali dei territori interessati.

Il contributo statale sulla spesa ritenuta ammissibile è stabilito nella misura massima del 75 per cento per gli acquedotti rurali e del 60 per cento per la costruzione e sistemazione di strade interpoderali o vicinali.

Gli interventi riguardanti la viabilità saranno attuati nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

I singoli progetti, la cui spesa non potrà superare quella compresa nella competenza degli Ispettorati agrari compartimentali, saranno realizzati con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge per quanto attiene all'approvazione del progetto, alla concessione, alla liquidazione e al pagamento del contributo statale.

Art. 18.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere contributi fino al limite mas-

ART. 17.

(*Piani di viabilità rurale e di approvvigionamento idrico*)

Per la costruzione e il riattamento di strade vicinali ed interpoderali, nonché per la costruzione di acquedotti, ricadenti nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni, e comunque nei territori classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, possono essere concessi sussidi dal 75 all'87,50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Ai benefici di cui al comma precedente sono ammesse le opere al servizio di una pluralità di aziende agricole interessanti una popolazione non inferiore ai cento abitanti, residenti anche in borgate rurali, in un raggio non superiore ad un chilometro e, quando trattasi di territori classificati montani, ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, in un raggio non superiore a 1.500 metri, ovvero residenti in una superficie equivalente.

In tutti gli altri casi il sussidio potrà essere concesso fino alla misura del 60 per cento.

ART. 18.

(*Contributi per la costituzione di aziende silvo-pastorali*)

Identico.

simo del 50 per cento della spesa ammissibile per l'esecuzione nei territori montani — sulla base di piani organici di miglioramento e di trasformazione aziendale — di opere e lavori strettamente connessi alla costituzione o potenziamento di imprese e di aziende a prevalente carattere silvo-pastorale, con particolare riguardo alla costituzione, alla sistemazione ed al miglioramento dei pascoli montani.

I contributi possono essere concessi anche per il miglioramento dei terreni pascolivi e di altri enti montani.

Art. 19.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

Art. 19.

(*Sviluppo della elettrificazione agricola*)

Nel quinquennio 1966-1970 saranno attuati piani di elettrificazione agricola per usi domestici ed aziendali, il cui onere è posto per l'80 per cento a carico dello Stato e per il 20 per cento a carico dell'ente nazionale elettricità.

Identico.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 44 lettera *r*) da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'ENEL e dal Capo dell'ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione, avendo soprattutto riguardo alle esigenze delle zone a più intensi insediamenti umani e nelle quali sussistono le condizioni per un economico sviluppo dell'attività agricola.

Sulla base del riparto territoriale delle disponibilità di cui all'articolo 44 lettera *r*) da effettuarsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, una Commissione regionale composta dal Provveditore alle opere pubbliche, dal Capo dell'ispettorato agrario compartimentale, da un rappresentante dell'E.N.E.L. e dal Capo dell'ispettorato regionale delle foreste, formula i programmi di massima degli interventi in ciascuna regione.

L'Enel, nell'ambito dei predetti programmi, predispone i piani esecutivi di intervento, sui quali la suddetta Commissione esprime motivato parere tecnico anche per quanto riguarda l'importo della spesa ammissibile ed i tempi di esecuzione dei lavori. I piani esecutivi sono approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

I suddetti piani comprenderanno tutte le opere tecnicamente necessarie per la distribuzione dell'energia elettrica al servizio dell'agricoltura, per gli usi di illuminazione,

Identico.

elettrodomestici e di forza motrice, ivi compresi gli allacciamenti fino alle singole utenze.

L'approvazione dei piani esecutivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza delle opere da eseguire e tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista dalle norme vigenti in materia di costruzione ed esecuzione degli impianti e linee elettriche, nonchè degli allacciamenti necessari per l'erogazione dell'energia elettrica.

Alla concessione e alla liquidazione del contributo statale, previo collaudo dei lavori, provvede l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio qualunque sia l'importo dei lavori medesimi.

Per l'espropriazione si osservano le disposizioni del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Per l'imposizione di servitù si applicano le norme relative alla costruzione degli impianti telegrafici e telefonici.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

Art. 20.

(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)

Allo scopo di assicurare la conveniente valorizzazione delle risorse naturali in comprensori di bonifica, saranno eseguiti programmi di opere pubbliche di bonifica aventi preminentemente lo scopo:

a) di estendere l'irrigazione;

b) di rendere utilmente funzionanti lotti di opere di cui sia stata iniziata l'esecuzione;

c) di ripristinare opere rese inefficienti da gravi cause o avversità naturali.

Sulle disponibilità finanziarie relative agli interventi di cui al presente articolo è riservata alle opere irrigue una somma non inferiore al 50 per cento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

TITOLO V

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE E PER LA ESECUZIONE, IL COMPLETAMENTO E IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA

ART. 20.

(Completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica)

Identico.

Art. 21.

(*Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana*)

Sono poste a totale carico dello Stato, oltre le opere già previste dalle vigenti disposizioni:

a) le opere di provvista e di adduzione di acqua destinata ad irrigazione e di acqua potabile quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso;

b) i collettori principali delle acque di scolo e gli impianti necessari per la loro funzionalità;

c) le opere stradali di preminente interesse per il comprensorio di bonifica purchè necessarie a valorizzare le trasformazioni attuate o in corso;

d) i ripristini di opere pubbliche di bonifica, danneggiate o distrutte da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.

Per le altre opere di bonifica e di bonifica montana di competenza statale le aliquote di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sono elevate rispettivamente dal 75 al 78, dall'87,50 al 91, dall'84 all'88 e dal 92 al 95 per cento.

Art. 22.

(*Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue*)

Ai consorzi di bonifica, enti di colonizzazione od enti di sviluppo che assumano, su richiesta dei proprietari interessati, l'esecuzione delle opere previste dall'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concesse anticipazioni e liquidazioni sui contributi statali relativi a tali opere nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 9, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricol-

ART. 21.

(*Concorso statale nella spesa di esecuzione delle opere di bonifica e di bonifica montana*)

Identico.

ART. 22.

(*Provvedimenti per il completamento delle reti idrauliche ed irrigue e per facilitare l'utilizzazione delle acque irrigue*)

Identico.

tura, può ordinare l'esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, ove i proprietari non intendano eseguirle. La realizzazione delle opere è affidata ai consorzi od agli enti di cui al precedente comma.

Per facilitare l'utilizzazione dell'acqua a scopo irriguo, potranno essere corrisposti contributi nelle spese consortili di esercizio fino ad un massimo del 40 per cento della spesa stessa, finchè l'estensione dell'irrigazione non consenta l'economico impiego dell'acqua e comunque per non oltre 5 anni dall'inizio dell'esercizio irriguo nel territorio interessato.

Art. 23.

(*Consorzi di bonifica*)

Per l'estinzione delle passività in essere alla data del 30 giugno 1965 i consorzi di bonifica ed i consorzi di bonifica montana possono essere autorizzati a contrarre mutui rimborsabili in un periodo fino a trentacinque anni e assistiti da contributo statale fino al 50 per cento della spesa di ammortamento.

I mutui predetti possono essere assunti con enti ed istituti di credito all'uopo designati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè con istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Il contributo di cui al primo comma può essere concesso con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo può essere concesso avuto riguardo ai limiti in cui la passività sia stata determinata dalla esecuzione o manutenzione di opere particolarmente onerose o di non immediata redditività ovvero dalla ritardata percezione della quota di partecipazione statale alla spesa delle opere.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di un piano di risanamento economico-finanziario del consorzio che contempli la ristrutturazione

ART. 23.

(*Consorzi di bonifica*)

Identico.

del consorzio stesso, atta a contenere le spese di mantenimento, gli eventuali ammodernamenti di opere e impianti idonei a rendere economica la gestione, l'entità e i modi dei finanziamenti necessari, ivi compreso un regime di contribuenza sopportabile dalle aziende consorziate, nonchè i tempi di esecuzione del piano.

Se nel corso dell'ammortamento del mutuo il consorzio si rende inadempiente alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione statale col decreto di cui al terzo comma del presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un Commissario per adempiervi, sciogliendo l'Amministrazione ordinaria.

Le annualità di ammortamento del prestito sono garantite con la devoluzione all'ente mutuante del contributo statale stabilito nello stesso decreto di concessione, nonchè col rilascio di delegazioni di pagamento sui contributi consortili a norma degli articoli 75, 77 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, libro II.

Nel caso di mancanza o di insufficienza di disponibilità di contributi consortili da delegare, ciascuna annualità di ammortamento è in tutto o in parte garantita dallo Stato. La garanzia statale sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, nel caso di mancato pagamento da parte del consorzio mutuatario alle scadenze stabilite, il Ministero del tesoro, dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti del consorzio mutuatario.

Art. 24.

(*Opere pubbliche di bonifica montana*)

Nei comprensori di bonifica montana e nei bacini montani saranno attuati pro-

ART. 24.

(*Opere pubbliche di bonifica montana*)

Identico.

grammi straordinari di opere pubbliche riguardanti:

a) organici e completi sistemi di opere, con specifico riguardo alle sistemazioni idrauliche ed alla ricostituzione o miglioramento dei pascoli montani, per la regolazione e l'utilizzazione delle acque e la sistemazione del suolo;

b) le opere stradali nella misura necessaria a consentire la valorizzazione economica delle zone interessate;

c) la realizzazione di linee e di impianti telefonici ad uso dei centri rurali con particolare riferimento a quelli isolati e non collegati con strada comunale;

d) la provvista di acqua a scopo irriguo e potabile per le popolazioni rurali, quando interessi l'intero comprensorio od una parte rilevante di esso.

Salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 21 della presente legge, sono poste a totale carico dello Stato anche le opere di cui alle lettere *a*) e *d*).

Le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni si applicano anche a favore dei consorzi di bonifica montana.

Art. 25.

(*Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica*)

Le disposizioni di cui agli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate al 31 dicembre 1970 e si applicano in tutti i territori classificati comprensori di bonifica o di bonifica montana.

Il recupero delle somme anticipate ai sensi del citato articolo 24 può essere effettuato con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947.

ART. 25.

(*Anticipazioni per le opere pubbliche di bonifica*)

Identico.

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

Art. 26.

(*Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare interventi di rimboschimento e di ricostituzione boschiva nei perimetri dei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana, soprattutto al fine di assicurare l'efficienza delle opere di sistemazione idraulica. È altresì autorizzato ad eseguire analoghi interventi per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che si tratti di terreni vincolati ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 27.

(*Rimboschimenti di competenza dello Stato*)

Gli interventi di cui all'articolo 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono effettuati a totale carico dello Stato anche nei comprensori di bonifica montana.

Sono pure a totale carico dello Stato le opere di consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali, sempre che siano inclusi in zone vincolate ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 28.

(*Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali*)

Allo scopo di consentire la realizzazione di un organico sviluppo forestale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare un programma straordinario di produzione di piantine forestali da destinare alle iniziative di forestazione pubbliche e private.

Il programma riguarderà il potenziamento dei vivai gestiti dal Corpo forestale dello Stato, mediante l'acquisto di terreni occorrenti e l'attuazione delle necessarie ope-

TITOLO VI

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO FORESTALE

ART. 26.

(*Rimboschimenti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana*)

Identico.

ART. 27.

(*Rimboschimenti di competenza dello Stato*)

Identico.

ART. 28.

(*Programma straordinario per l'istituzione di vivai forestali*)

Identico.

re di impianto, ampliamento e ammodernamento, la manutenzione e coltura dei vivai, nonchè l'essiccazione dei semi.

I semi e le piantine saranno utilizzati per l'attuazione dei rimboschimenti direttamente effettuati dallo Stato o saranno ceduti, a titolo gratuito, per i lavori di rimboschimento effettuati dagli enti e dai privati.

Art. 29.

(*Ampliamento del demanio forestale dello Stato*)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad acquistare o ad espropriare con le modalità previste dagli articoli 112 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, terreni nudi, incolti, cespugliati e boscati, atti alla produzione forestale e foraggera o alla protezione della selvaggina. L'esproprio non può essere effettuato per i terreni che siano stati rimboschiti artificialmente ad iniziativa dei proprietari.

Qualora i terreni siano gravati da usi civici, questi sono estinti ed i diritti relativi saranno fatti valere sul prezzo di acquisto o sull'indennità di espropriazione.

Sui terreni acquistati o espropriati, la Azienda di Stato per le foreste demaniali provvederà alla ricostituzione dei boschi deteriorati ed al rimboschimento ed all'impianto di colture da legno, all'istituzione ed all'esercizio dei necessari vivai, nonchè, ove opportuno, alla formazione ed all'esercizio di prati e pascoli ed alla costituzione e all'esercizio di aziende zootecniche montane o di zone di ripopolamento faunistico.

I terreni dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali sono considerati di diritto bandite permanenti dello Stato con facoltà, per l'azienda, di catturare e vendere selvaggina a scopo di ripopolamento.

Art. 30.

(*Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento*)

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata ad eseguire, per conto

ART. 29.

(*Ampliamento del demanio forestale dello Stato*)

Identico.

ART. 30.

(*Sostituzione ad enti e privati per opere di rimboschimento*)

Identico.

di comuni, altri enti e privati che ne facciano richiesta, lavori di rimboschimento e di ricostituzione forestale, anche al di fuori dei territori classificati montani.

L'Azienda esegue i lavori direttamente o a mezzo di imprese private specializzate, sostenendo le relative spese ed immettendosi nel possesso del bosco, di cui può assumere la gestione fino all'epoca della prima utilizzazione.

Le obbligazioni rispettive dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e del proprietario del terreno sono stabilite a mezzo di un contratto, redatto secondo lo schema che sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 31.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Allo scopo di favorire ed incoraggiare lo sviluppo forestale, sono concessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste contributi per il rimboschimento di terreni nudi e cespugliosi, il miglioramento dei boschi esistenti, con particolare riguardo alla conversione dei cedui in fustaie o in bosco ad alto fusto pascolabile, la ricostituzione delle foreste danneggiate da incendio o da altre cause nonchè l'impianto di fasce frangivento.

Nei territori classificati montani e nei terreni vincolati a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, la misura massima del contributo può arrivare al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile; negli altri territori il contributo può essere concesso fino alla misura del 50 per cento di tale spesa.

Il contributo non può essere concesso più di una sola volta per lo stesso terreno.

Per l'esecuzione delle iniziative sussidiate ai sensi dei precedenti commi può essere altresì disposta la concessione gratuita, da parte del Corpo forestale dello Stato, delle piantine necessarie al rimboschimento. In tal caso nella determinazione del contributo non dovrà tenersi conto del costo delle piantine e dei semi impiegati.

ART. 31.

(*Contributi per rimboschimenti volontari*)

Identico.

Art. 32.

(*Fondo forestale nazionale*)

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi e la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti.

Le somme assegnate al Fondo, ai sensi dell'articolo 44 lettera *aa*) e del quarto comma del presente articolo, saranno date in anticipazione agli istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario per la concessione a favore di comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, di mutui aventi durata non superiore a quaranta anni, destinati alla realizzazione degli scopi suddetti. I mutui saranno gravati di un tasso di interesse del 2 per cento, comprensivo della quota spettante all'istituto di credito a copertura delle spese di amministrazione, dei rischi, delle spese per imposta e di ogni altro onere a loro carico.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni, che i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti, i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai loro statuti.

Le annualità di ammortamento e gli interessi dei mutui, dedotta la quota spettante agli istituti di credito in base alla convenzione, saranno da questi versati fino al 31 dicembre 1995 al Fondo forestale, per essere reinvestiti in ulteriori anticipazioni per mutui aventi lo stesso oggetto.

Art. 33.

(*Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti*)

Ai terreni rimboschiti ed ai boschi ricostituiti e migliorati ai sensi della presente legge sono estese le esenzioni previste dal primo comma dell'articolo 59 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette appro-

ART. 32.

(*Fondo forestale nazionale*)

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Fondo forestale nazionale per promuovere la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti e per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

Identico.

Identico.

Identico.

ART. 33.

(*Agevolazioni fiscali per i terreni rimboschiti*)

Identico.

vato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Per l'applicazione di tale esenzione valgono le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 del testo unico stesso.

Ai rimboschimenti effettuati a totale carico dello Stato e per i quali viene corrisposta l'indennità di occupazione dei terreni, l'esenzione di cui al primo comma si applica detraendo il periodo durante il quale l'avente diritto ha percepito l'indennità di occupazione.

L'esenzione cessa nei casi di cui all'articolo 82 del regolamento per l'attuazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, approvato con il regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

Le successioni fra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla imposta di donazione le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi.

Art. 34.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti*)

Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di cui agli articoli 155 e seguenti dello stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico e di custodia per un periodo non superiore a 5 anni.

Ai comuni ed agli altri enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 130 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

ART. 34.

(*Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e degli altri enti*)

Identico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Per l'esecuzione dei progetti ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del Regolamento numero 17 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, possono essere concessi, in aggiunta ai contributi a carico del FEOGA contributi in conto capitale.

Tali contribui possono essere concessi fino al 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per una somma non superiore alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - sezione orientamento.

Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative, nonchè da consorzi di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammor-

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 35.

(Contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64)

Identico.

Identico.

Fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, il contributo può essere concesso fino ad una misura massima pari alla differenza fra il 60 per cento di tale spesa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646 e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Per le opere e gli impianti di interesse collettivo, eseguite da enti di sviluppo, da enti pubblici operanti nel settore agricolo, da consorzi di miglioramento fondiario, da cooperative e loro consorzi, nonché da associazioni di produttori agricoli, può essere concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi dei contributi previsti nel presente articolo, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

I mutui di cui al precedente comma sono ammessi, per la durata di un ventennio, al concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nella misura pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate ai tassi di interesse pra-

tamento, calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla concessione e liquidazione dei contributi e dei concorsi sui mutui, che non sono cumulabili con alcun'altra provvidenza creditizia o contributiva, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta di stabilire con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi e del necessario coordinamento con quelli disposti in applicazione della presente legge.

Art. 36.

(*Fondo interbancario di garanzia*)

La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, diventa operante dopo concluse le procedure di riscossione coattive sui beni contrattualmente costituiti in garanzia anche in pendenza di altre procedure esecutive che gli istituti mutuanti avessero intrapreso su altri beni eventualmente posseduti dalle ditte mutuatarie inadempienti.

Le ulteriori somme che dovessero essere recuperate in seguito alle predette azioni esecutive — al netto delle relative spese — andranno a beneficio del Fondo nei limiti ad esso spettanti.

Tale disposizione si applica anche per i mutui assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario ai sensi della legge 26 maggio 1965, n. 590.

Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera *a*) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è mutato in quello del 31 dicembre.

Art. 37.

(*Spese generali*)

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguen-

ticati dagli istituti di credito, e le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nei territori di cui alle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e successive modificazioni e integrazioni.

Identico.

ART. 36.

(*Fondo bancario di garanzia*)

Identico.

ART. 37.

(*Spese generali*)

Identico.

te iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, lettera *cc*), per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge.

TITOLO VIII

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Art. 38.

(*Direttive regionali*)

Per la coordinata applicazione degli interventi di cui alla presente legge, saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste i criteri generali in base ai quali gli interventi stessi dovranno esplicarsi.

I criteri generali sono preventivamente sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione, che si pronuncia sulla loro rispondenza agli obiettivi fissati dalla programmazione economica.

Sulla base dei predetti criteri e tenuto conto delle modalità di applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 590, e, per quanto riguarda i territori meridionali, dei piani di coordinamento di cui all'articolo 1 della legge 26 giugno 1965, n. 717, lo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentito il Comitato interministeriale per la ricostruzione determina, con proprio decreto, le direttive per l'attuazione in ciascuna regione degli interventi previsti dai titoli I — articoli 5, 6 e 7 — II, III, IV, V e VI della presente legge per realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale. Nelle direttive saranno indicati gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui la stessa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie omogenee.

Le direttive regionali sono predisposte, per le Regioni a statuto speciale, d'intesa con gli organi della Regione e, per le altre

TITOLO VIII

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

ART. 38.

(*Direttive regionali*)

Identico.

Regioni, previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica che a tal fine si pronuncia su relazione dell'Ispettorato agrario compartimentale e dell'Ispettorato regionale delle foreste.

Se il Comitato non si pronuncia entro due mesi dalla richiesta, il Ministro può emanare le direttive senza il suo parere, dopo averle sottoposte all'esame del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Art. 39.

(*Piani zonali*)

Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad elaborare piani zonali, ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali inerenti a specifiche situazioni ambientali. I piani sono predisposti con la gradualità consigliata dalle risorse finanziarie disponibili e secondo criteri di priorità determinati dal Ministero in base alle diverse situazioni e possibilità locali, con particolare riguardo ai territori meridionali. I piani indicano gli obiettivi dello sviluppo agricolo del territorio considerato, definiscono il quadro degli interventi e degli incentivi e ne stabiliscono il grado di interdipendenza e di priorità e indicano le previsioni globali di impegno con riferimento alle autorizzazioni di spesa recate dalla presente legge. I piani sono emanati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle fosrete e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle regioni ove operano gli enti di sviluppo, questi formulano le proposte per la elaborazione dei piani di zona secondo le direttive che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In attuazione dei piani medesimi gli enti sottopongono alla approvazione del Ministero — nell'ambito delle attribuzioni loro conferite — programmi esecutivi dei loro interventi.

I piani zonali sono elaborati previa consultazione del Comitato regionale per la programmazione economica.

ART. 39.

(*Piani zonali*)

Identico.

TITOLO IX	TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE	DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 40.	ART. 40.
(*Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato*)	(*Disposizioni comuni in materia di sussidi in conto capitale e di credito agevolato*)
Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 18, 28 e 31.	Gli ispettori agrari compartimentali e gli ispettori regionali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale sui prestiti e mutui relativi ad opere ed acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 50 milioni, per gli interventi di cui agli articoli 7, primo comma, 14, primo, secondo, terzo e quarto comma, 15, 16, 17, 18, 28 e 31.
Gli ispettori provinciali dell'agricoltura e gli ispettori ripartimentali forestali nelle materie di rispettiva competenza provvedono a tali concessioni, liquidazioni e pagamenti per le opere e gli acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 20 milioni. Entro tale limite di spesa gli ispettori provinciali dell'agricoltura sono competenti anche per l'approvazione delle operazioni di prestito o di mutuo a tasso agevolato di cui all'articolo 12 della presente legge.	*Identico.*
I limiti di valore di cui ai precedenti commi valgono, oltre che per i provvedimenti previsti dalla presente legge, anche per quelli già attribuiti alla competenza dei predetti uffici da altre disposizioni legislative. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, gli ispettorati agrari compartimentali e gli ispettorati regionali delle foreste sono competenti a provvedere per la liquidazione e pagamento dei contributi e concorsi la cui concessione sia stata da essi disposta prima dell'entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
I provvedimenti per l'attuazione di iniziative interessanti il territorio di più regioni sono adottati dal Ministero, qualunque sia l'importo della relativa spesa.	*Identico.*
Per le iniziative interessanti il territorio di più provincie della stessa regione i provvedimenti sono adottati dall'ispettorato agra-	

rio compartimentale, anche se la relativa spesa sia inferiore a lire 20 milioni.

I decreti di concessione dei sussidi o concorsi nei prestiti e mutui, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia e per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Identico.

Quando la spesa ammessa non supera i 20 milioni i provvedimenti di concessione e di liquidazione dei sussidi o concorsi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i titoli emessi per il pagamento dei sussidi o concorsi stessi, sono sottoposti soltanto a controllo successivo esercitato in sede di presentazione dei rendiconti.

Identico.

Per i provvedimenti previsti dalla presente legge valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 35, commi settimo, ottavo e nono della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Identico.

Durante il periodo di applicazione della presente legge le maggiori percentuali di contributi e concorsi dello Stato e le relative formalità di concessione da essa previste si applicano anche nella erogazione dei fondi stanziati da altre leggi vigenti per interventi analoghi.

Identico.

Per gli interventi e le iniziative che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i propri uffici dipendenti attuano in applicazione della presente legge, i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, oltre i quali i progetti di contratti debbono essere comunicati al Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Identico.

Per gli interventi diretti da attuare in applicazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed i suoi organi periferici possono effettuare spese in economia di importo non superiore a lire 3 milioni.

Art. 41.

(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento).

ART. 41.

(Trasporto all'esercizio successivo degli ordini di accreditamento)

Gli ordini di accreditamento emessi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per

Identico.

la concessione di contributi in conto capitale e per le spese riguardanti l'assistenza tecnica, l'attività fitosanitaria, la zootecnia, la bonifica montana, i rimboschimenti ed i vivai forestali, rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.

Art. 42.

(*Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui*).

Le disposizioni dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applicano anche per i mutui e per i prestiti assistiti da concorso statale ai termini della presente legge.

Art. 43.

(*Agevolazioni tributarie*).

Le domande intese ad ottenere i contributi ed i concorsi statali di cui alla presente legge sono esenti da bollo.

Il disposto dell'articolo 37 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica anche per i lavori di trasformazione e di bonifica ivi indicati, che siano stati eseguiti od iniziati nel quinquennio dal 1966 al 1970.

Art. 44.

(*Autorizzazione di spesa*).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967, la spesa di:

a) lire 1.500 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 e per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 600 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 2.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui all'articolo 5;

d) lire 300 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 2.400 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7:

ART. 42.

(*Modalità di erogazione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui*)

Identico.

ART. 43.

(*Agevolazioni tributarie*)

Identico.

ART. 44.

(*Autorizzazione di spesa*)

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico;*

e) *identico;*

f) lire 4.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;	*f*) *identico;*
g) lire 7.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;	*g*) *identico;*
h) lire 4.000 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;	*h*) *identico;*
i) lire 5.500 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;	*i*) *identico;*
j) lire 17.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;	*j*) lire 15.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;
	k) lire 2000 milioni per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12.
k) lire 10.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;	*l*) *identico;*
l) lire 1.500 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;	*m*) *identico;*
m) lire 200 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;	*n*) *identico;*
n) lire 4.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;	*o*) *identico;*
o) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;	*p*) *identico;*
p) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;	*q*) lire 3.500 milioni per la concessione di contributi di cui all'articolo 17;
q) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;	*r*) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
r) lire 7.000 milioni per gli investimenti di cui all'articolo 19;	*s*) *identico;*
s) lire 21.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;	*t*) *identico;*
t) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;	*u*) *identico;*
u) lire 4.500 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;	*v*) *identico;*
v) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;	*w*) *identico;*
w) lire 3.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;	*z*) *identico;*

z) lire 1.500 milioni per la concessione di contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;

aa) lire 2.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;

bb) lire 10.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;

cc) lire 1.500 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;

dd) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 56.

aa) *identico*;

bb) *identico*;

cc) *identico*;

dd) *identico*;

ee) *identico*;

Art. 45.

(*Autorizzazione di spesa*).

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970, la spesa di:

a) lire 2.000 milioni per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dall'articolo 2 nonchè per l'attuazione dell'articolo 3;

b) lire 800 milioni per lo svolgimento delle ricerche economiche e di mercato di cui all'articolo 4;

c) lire 3.200 milioni per l'esecuzione e finanziamento dei programmi di cui all'articolo 5;

d) lire 350 milioni per le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6;

e) lire 3.500 milioni per l'attuazione delle norme di cui all'articolo 7;

f) lire 5.250 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) lire 11.000 milioni per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9;

h) lire 5.300 milioni per le iniziative di cui all'articolo 10;

i) lire 6.000 milioni per i concorsi di cui all'articolo 11;

j) lire 24.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

ART. 45.

(*Autorizzazione di spesa*)

Identico.

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi e concorsi di cui all'articolo 8;

g) *identico*;

h) *identico*;

j) *identico*;

j) lire 21.000 milioni ad integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola, di cui all'articolo 12;

k) lire 3.000 milioni per la concessione dei contributi, di cui al sesto comma dell'articolo 12;

k) lire 14.000 milioni ad integrazione del fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia, di cui all'articolo 13;	*l*) *identico*;
l) lire 4.000 milioni per l'attuazione di iniziative e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14;	*m*) *identico*;
m) lire 300 milioni per l'attuazione degli interventi a favore della pesca e della piscicoltura di cui all'ultimo comma dell'articolo 14;	*n*) *identico*;
n) lire 7.000 milioni per le iniziative ed i contributi previsti dall'articolo 15;	*o*) *identico;*
o) lire 20.000 milioni per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 16;	*p*) *identico*;
p) lire 2.750 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;	*q*) lire 5.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 17;
q) lire 8.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;	*r*) lire 6.000 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18;
r) lire 8.000 milioni per gli interventi di cui all'articolo 19;	*s*) *identico*;
s) lire 23.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20;	*t*) *identico*;
t) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di bonifica montana di cui all'articolo 24;	*u*) *identico*;
u) lire 5.000 milioni per l'esecuzione dei rimboschimenti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 26;	*v*) *identico*;
v) lire 500 milioni per l'attuazione del programma straordinario di produzione di piantine forestali, di cui all'articolo 28;	*w*) *identico*;
w) lire 5.000 milioni per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 29;	*z*) *identico*;
z) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi per rimboschimenti volontari, ai sensi dell'articolo 31;	*aa*) *identico*;
aa) lire 3.000 milioni per apporto al Fondo forestale nazionale istituito dall'articolo 32;	*bb*) *identico*;
bb) lire 23.000 milioni per la concessione dei contributi per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64, ai sensi dell'articolo 35;	*cc*) *identico*;
cc) lire 1.700 milioni per le spese generali di cui all'articolo 37;	*dd*) *identico*;
dd) lire 200 milioni per le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 56.	*ee*) *identico*;

Art. 46.

(*Autorizzazione di spesa*)

Per l'attuazione degli interventi di cui ai sottoindicati articoli sono stabiliti i seguenti limiti di impegno:

per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967:

a) lire 200 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 2.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34

f) lire 1.000 milioni per la concessione dei concorsi sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35;

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1968 al 1970:

a) lire 250 milioni per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6;

b) lire 100 milioni per la concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6;

c) lire 3.250 milioni per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16;

d) lire 150 milioni per la concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

e) lire 400 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

f) lire 2.100 milioni per la concessione del concorso sugli interessi dei mutui integrativi previsti dall'articolo 35;

Le annualità da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei

ART. 46.

(*Autorizzazione di spesa*)

Identico.

suddetti limiti di impegno sono così determinate:

per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 6:

lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 650 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1972;

per il limite d'impegno relativo alla concessione dei concorsi di cui al terzo comma dell'articolo 6:

lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1995; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1996; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1997; lire 200 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1999;

per il limite d'impegno relativo alla concessione di cui all'articolo 16:

lire 2.250 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 4.500 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 7.750 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 14.250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1997; lire 12.000 milioni per l'esercizio finanziario 1998; lire 9.750 milioni per l'esercizio finanziario 1999; lire 6.500 milioni per l'esercizio finanziario 2000; lire 3.250 milioni per l'esercizio finanziario 2001;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi nell'ammortamento dei mutui di cui all'articolo 23;

lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal

1970 al 2000; lire 600 milioni per l'esercizio finanziario 2001; lire 450 milioni per l'esercizio finanziario 2002; lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 2003; lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 2004;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei contributi di cui all'articolo 34;

lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1970; lire 1.600 milioni per l'esercizio finanziario 1971; lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1972; lire 800 milioni per l'esercizio finanziario 1973; lire 400 milioni per l'esercizio finanziario 1974;

per il limite di impegno relativo alla concessione dei concorsi negli interessi dei mutui integrativi di cui all'articolo 35;

lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1966; lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1967; lire 4.100 milioni per l'esercizio finanziario 1968; lire 6.200 milioni per l'esercizio finanziario 1969; lire 8.300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1970 al 1987; lire 7.300 milioni per l'esercizio finanziario 1988; lire 6.300 milioni per l'esercizio finanziario 1989; lire 4.200 milioni per l'esercizio finanziario 1990; lire 2.100 milioni per l'esercizio finanziario 1991.

Art. 47.

(*Variazioni compensative*)

Con la legge di approvazione del bilancio negli anni dal 1967 al 1970, potranno essere approvate, su richiesta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi dalla presente legge.

ART. 47.

(*Variazioni compensative*)

Identico.

Art. 48.

(*Norme finanziarie*)

L'annualità da versare al Fondo per l'acquisto di buoni del Tesoro poliennali e per l'ammortamento di altri titoli di debito

ART. 48.

(*Norme finanziarie*)

Identico.

pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, è ridotta per l'anno 1966 di lire 4.100 milioni.

Art. 49.

(*Norme finanziarie*)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23 e 34 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.

Art. 50.

(*Norme finanziarie*)

Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1966 al 1970 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

Art. 51.

(*Norme finanziarie*)

I mutui di cui al precedente articolo 50, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a vent'anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

Il servizio dei mutui contratti nell'anno 1966, maggiorati degli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1967. Il servizio dei mutui relativi agli anni dal 1967 al 1970 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Mi-

ART. 49.

(*Norme finanziarie*)

Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 6, secondo e terzo comma, 16, 23, 34 e 35 della presente legge per l'anno finanziario 1966, negli importi indicati all'articolo 46, si provvede con le disponibilità derivanti dalla riduzione, per l'anno stesso, di cui al precedente articolo 48.

ART. 50.

(*Norme finanziarie*)

Identico.

ART. 51.

(*Norme finanziarie*)

Identico.

nistero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 52.

(*Norme finanziarie*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1966 al 1970 alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

ART. 52.

(*Norme finanziarie*)

Identico.

Art. 53.

(*Ripartizione territoriale della spesa*)

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati avendo particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili anche a favore delle regioni a statuto speciale, cui il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegnerà annualmente una quota parte degli stanziamenti. A tal fine le regioni devono comunicare annualmente al Ministero la situazione degli impegni assunti e gli altri elementi indicati nel successivo articolo 56.

ART. 53.

(*Ripartizione territoriale della spesa*)

Identico.

Art. 54.

(*Erogazioni in favore degli enti di sviluppo*)

Le somme occorrenti per la realizzazione di opere, attività e di interventi rientranti in piani o programmi elaborati dagli enti di sviluppo ed approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione della presente legge e delle altre leggi in vigore, sono assegnate ed erogate ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

ART. 54.

(*Erogazioni in favore degli enti di sviluppo*)

Identico.

Art. 55.

(*Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni*)

I contributi e le altre agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili a favore dei mezzadri e coloni anche nei casi previsti dall'articolo 8 della legge 15 settembre 1964, n. 756, ed a favore degli affittuari nei casi previsti dall'articolo 1632 del codice civile.

Art. 56.

(*Relazione annuale*)

In allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sarà presentata annualmente la relazione sullo stato di attuazione della presente legge con l'indicazione, per ciascun settore e categoria di aziende, regione per regione, degli interventi disposti, degli investimenti provocati e dei relativi contributi.

I provvedimenti con cui si dispongono le erogazioni previste dalla presente legge dovranno essere pubblicati bimestralmente su un apposito bollettino periodico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per estratto, negli albi degli organi periferici del Ministero stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste pubblicherà in un notiziario i dati relativi all'attuazione della presente legge nonchè le disposizioni a tal fine emanate ed è autorizzato alle spese di rilevazione, elaborazione e stampa dei dati.

ART. 55.

(*Applicabilità delle norme ai mezzadri e ai coloni*)

Identico.

ART. 56.

(*Relazione annuale*)

Identico.

ART. 57.

(*Semplificazione delle procedure*)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme dirette a facilitare e rendere più sollecite le procedure di concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie, riducendo e uniformando i tipi di relazioni da allegare, le documentazioni tecniche e gli altri adempimenti a ca-

rico dei richiedenti e stabilendo forme semplificate per l'esecuzione degli accertamenti preventivi e successivi di ufficio.

Le norme di cui al comma precedente verranno emanate sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati.

Fino all'entrata in vigore delle norme delegate si applicano le vigenti disposizioni di legge.